



Camera di Commercio  
Parma

# Raccolta provinciale degli usi 2009

---





Camera di Commercio  
Parma

# Raccolta provinciale degli usi 2009

---



# INDICE DELLE MATERIE

(per le voci segnate con asterisco (\*) non è stata rilevata l'esistenza di usi)

<b>PRESENTAZIONE</b> .....	15
<b>RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA</b> .....	17
<b>COMMISSIONE PROVINCIALE REVISIONE USI DI PARMA 2009</b> .....	22
<b>COMITATI TECNICI</b> .....	23
<b>SEGRETERIA COMMISSIONE PROVINCIALE USI E COMITATI TECNICI</b> ...	24
<b>TITOLO I - COMUNIONI TACITE FAMILIARI (*)</b> .....	27
<b>TITOLO II - NORME GENERALI IN TEMA DI MEDIAZIONE</b> .....	29
1) Diritto alla provvigione - termini e condizioni .....	31
2) Esclusione .....	31
3) Riparto fra i contraenti .....	31
4) Permute .....	31
5) Spese sostenute dal mediatore .....	31
6) Intervento di più mediatori .....	31
<b>TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI</b> ....	33
<b>Cap. 1 - COMPRAVENDITA</b> .....	35
<b>Cap. 2 - LOCAZIONE</b> .....	35
1) Obblighi del locatore .....	35
2) Obblighi dell'inquilino .....	35
3) Camere ammobiliate .....	37

<b>TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI .....</b>	<b>39</b>
<b>Cap. 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI .....</b>	<b>41</b>
Compenso per la mediazione relativa all'affitto di fondi rustici.....	42
<b>Cap. 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI .....</b>	<b>42</b>
1) Forma e durata .....	42
2) Disdetta .....	42
3) Cauzione .....	43
4) Pagamento del canone .....	43
5) Scorte agrarie .....	43
6) Fabbricati .....	43
7) Coltivazioni .....	44
8) Diritti ed obblighi nei mesi che precedono l'affittanza .....	44
9) Trasloco.....	44
10) Riconsegna delle coltivazioni.....	44
11) Scalvo .....	44
12) Rotazione agraria .....	45
13) Secondo raccolto nell'ultimo anno di affittanza .....	45
14) Spese di contratto, consegna e riconsegna .....	45
15) Assicurazione .....	45
16) Liquidazione per danni incendio .....	45
17) Bonifica ed irrigazione .....	46
Compenso per la mediazione relativa all'affitto di fondi rustici.....	46
<b>Cap. 3 - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE (*) .....</b>	<b>46</b>
<b>Cap. 4 - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (*) .....</b>	<b>46</b>
<b>Cap. 5 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI (*).....</b>	<b>46</b>
<b>Cap. 6 - ALTRE FORME DI CONDUZIONE (*) .....</b>	<b>46</b>
<b>Cap. 7 - CONSEGNE E RICONSEGNE DEL BESTIAME NEI CONTRATTI AGRARI.....</b>	<b>47</b>

<b>TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI</b> .....	49
<b>Cap. 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA</b> .....	51
<b>A) BOVINI</b> .....	51
1) Contratto, perfezione, clausole di garanzia ed applicazione .....	51
2) Azione redibitoria, difetti, protesto, termini di agire .....	51
3) Pagamento del prezzo .....	53
4) Peso morto .....	53
5) Bassa macelleria e distruzione .....	54
<b>B) EQUINI</b> .....	54
1) Forma del contratto .....	54
2) Caparra.....	54
3) Cauzione .....	54
4) Clausole di garanzia .....	54
5) Azione redibitoria, difetti, protesto .....	54
6) Pagamento del prezzo.....	55
7) Peso morto.....	55
<b>C) SUINI</b> .....	55
1) Forma del contratto .....	55
2) Caparra .....	56
3) Pagamento.....	56
4) Clausole relative al peso.....	56
5) Garanzia per i suini da macello .....	56
6) Suini da allevamento: vizi, malattie e termini per il protesto .....	56
<b>D) OVINI E CAPRINI (*)</b> .....	56
<b>E) ANIMALI DA CORTILE</b> .....	57
- Pollame .....	57
- Uova .....	58
- Conigli .....	58
- Colombi .....	58

- Pulcini da allevamento e giovani pennuti in genere .....	58
F) PRODOTTI GREZZI RELATIVI ALLE VOCI SOPRACITATE (*) .....	59
Compensi di mediazione per le contrattazioni dei prodotti della zoo- tecnia .....	59
<b>Cap. 2 -PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA .....</b>	<b>60</b>
A) FRUMENTO.....	60
B) GRANOTURCO .....	60
C) ORZO.....	60
1) Misura .....	60
2) Qualità.....	60
3) Contestazioni .....	61
4) Caparra.....	61
5) Consegna .....	61
D) RISO (*).....	61
E) CEREALI MINORI (*).....	61
F) PATATE .....	62
G) ORTAGGI .....	62
- Cipolle .....	62
- Pomodoro .....	62
1) Classificazione del pomodoro.....	62
2) Contrattazioni ad uso industriale .....	63
3) Contrattazioni per consumo diretto .....	63
H) UVA E MOSTO .....	63
1) Classificazione.....	63
2) Contrattazioni .....	64
3) Consegne e ritiri .....	64
4) Contestazioni .....	65
5) Pagamento.....	65
I) OLIVE (*).....	65

L) AGRUMI (*).....	65
M) FRUTTA FRESCA.....	65
1) Classificazione.....	65
2) Contrattazioni.....	65
3) Imballaggi.....	65
4) Reclami.....	66
N) FRUTTA SECCA (*).....	66
O) SEMENTI (*).....	66
P) FORAGGI.....	66
1) Quantitativi.....	66
2) Clausole.....	66
3) Caparra.....	66
4) Vizi.....	66
5) Consegna.....	67
6) Pesatura.....	67
7) Pagamento.....	67
Q) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (*).....	67
R) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO (*).....	67
S) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI (*).....	67
T) DROGHE E SPEZIE (*).....	67
Compensi di mediazione per la compravendita dei prodotti dell'agricoltura .....	67
<b>Cap. 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA.....</b>	<b>68</b>
A) LEGNA.....	68
1) Legna da ardere.....	68
2) Legname da paleria.....	68
3) Legna per estratti tannici.....	68
4) Contrattazioni.....	68
B) CARBONE VEGETALE (*).....	69
C) LEGNAME (*).....	69

D) SUGHERO (*) .....	69
E) VIMINI E MATERIE DA INTRECCIO - FASCINE .....	69
F) FRUTTI DI SOTTOBOSCO (*).....	70
G) FUNGHI .....	70
1) Denominazione dei funghi.....	70
2) Funghi commerciali e loro caratteristiche .....	70
3) Contrattazioni .....	71
4) Imballaggi.....	71
H) TARTUFI .....	71
1) Denominazione dei tartufi .....	71
2) Descrizione prodotto.....	72
3) Classificazione del prodotto.....	72
4) Contrattazioni .....	72
5) Imballaggi.....	73
<b>Cap. 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA (*) .....</b>	<b>73</b>
<b>Cap. 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE (*).....</b>	<b>73</b>
<b>Cap. 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI.....</b>	<b>73</b>
A) RISO BRILLATO (*) .....	73
B) FARINE, SEMOLE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE .....	73
C) PASTE (*).....	73
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (*).....	74
E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI (*).....	74
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE E FRATTAGLIE (*) .....	74
G) SALUMI .....	74
1) Classificazione.....	74
2) Controllo della merce al ritiro.....	75
3) Apposizione del contrassegno .....	75
4) Acquisto di partite a termine .....	76
5) Scarto .....	76

6) Baliatico .....	76
Compenso per la mediazione nelle contrattazioni dei salumi .....	76
H) PESCI PREPARATI .....	77
I) PRODOTTI SURGELATI .....	77
J) CONSERVE ALIMENTARI .....	77
DERIVATI DEL POMODORO DA PRODUZIONI INDUSTRIALI .....	77
1) Peso delle partite in scatole gregge o etichettate o litografate ...	77
2) Contrattazione per fusti .....	77
3) Scatole avariate .....	77
4) Reclami .....	77
5) Residuo .....	77
Compenso per la mediazione nelle contrattazioni di conserve alimentari .....	78
K) LATTE E DERIVATI.....	79
LATTE PER USO INDUSTRIALE .....	79
1) Oggetto del contratto.....	79
2) Forma del contratto .....	79
3) Libretti del latte.....	79
4) Durata del contratto.....	79
5) Prezzo .....	79
6) Consegna del latte.....	79
7) Garanzia .....	80
8) Pagamento del latte.....	80
FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO .....	80
1) Caratteristiche.....	80
2) I marchi e i contrassegni.....	80
3) Denominazioni.....	81
4) Qualificazioni .....	81
5) Contrattazioni .....	83

6) Azione redibitoria .....	83
Compensi di mediazione nelle contrattazioni del formaggio.....	83
L) OLIO D'OLIVA (*) .....	83
M) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI (*).....	83
N) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI (*) .....	83
O) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE (*).....	84
P) VINI E VERMOUTH.....	84
VINI .....	84
Contrattazioni.....	84
Q) ALCOL E LIQUORI (*) .....	84
R) BIRRA (*).....	84
S) ACQUE MINERALI, BEVANDE GASSATE E BIBITE (*) .....	85
Cap. 7 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO (*) .....	85
Cap. 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI (*).....	85
Cap. 9 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE (*) .....	85
Cap. 10 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO (*).....	85
Cap. 11 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO .....	85
A) LEGNO COMUNE DA LAVORO.....	85
1) Pioppo.....	85
2) Requisiti .....	86
3) Contrattazioni .....	86
4) Salice .....	87
5) Essenze forti .....	87
Compenso di mediazione nelle contrattazioni del legno comune .....	87
B) COMPENSATO .....	88
1) Contrattazioni .....	88
C) LEGNAME DA PALLET .....	88
D) MOBILI E INFISSI (*).....	89

Cap. 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLI- GRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE.....	89
A) CARTA E CARTONI (*).....	89
B) PRODOTTI TIPOGRAFICI (*) .....	89
C) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE (*).....	89
Cap. 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE (*) .....	90
Cap. 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE (*) .....	90
Cap. 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIO- NE DEI MINERALI NON METALLIFERI (*) .....	90
Cap. 16 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE (*).....	90
Cap. 17 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA .....	90
Cap. 18 - PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE (*).....	90
 TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI E BORSE VALORI .....	93
Cap. 1 - USI BANCARI (*).....	95
Cap. 2 - USI DELLE ASSICURAZIONI (*).....	95
Cap. 3 - USI DELLE BORSE VALORI (*).....	95
 TITOLO VII - ALTRI USI .....	97
Cap. 1 - USI NEI TRASPORTI E NELLE SPEDIZIONI.....	99
1) Ordine di trasporto .....	99
2) Forma del contratto - Documenti di trasporto.....	99
3) Trasporto (responsabilità del vettore) .....	99
4) Avarie (accertamento) .....	99
5) Pesatura della merce .....	99
6) Calo della merce .....	99
7) Corrispettivo del trasporto .....	100
8) Pagamento del trasporto .....	100
9) Spedizione (obblighi dello spedizioniere) .....	100

10) Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico .....	100
11) Consegna della merce al vettore.....	101
<b>CORRIERI</b> .....	101
1) Nozione ed ambito di applicazione e soggetti.....	101
2) Limiti di assunzione degli incarichi.....	101
3) Facoltà di recesso.....	101
4) Esecuzione dell'incarico .....	101
5) Obblighi e incombenze del mittente .....	102
6) Imballaggio, etichettatura e sigillatura .....	102
7) Controlli e documentazione .....	102
8) Diritto di contrordine .....	103
9) Ritiro e riconsegna.....	103
10) Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio...	103
11) Orario di servizio per le operazioni di ritiro e consegna .....	103
12) Termini di resa .....	104
13) Svincolo delle merci.....	104
14) Contrassegno .....	105
15) Mancato svincolo e giacenza .....	105
16) Casi di fortuito e forza maggiore.....	105
17) Mandato ad assicurare.....	105
18) Nolo e pagamenti.....	106
19) Privilegio e ritenzione nelle prestazioni periodiche o continuative.....	106
20) Tariffe del corriere .....	106
<b>Cap. 2 - USI IN MATERIA DI ALBERGHI</b> .....	106
1) Ammissione agli alberghi.....	106
2) Prenotazione di camere .....	106
3) Condizioni e durata del contratto .....	106
4) Prenotazione di servizi extra.....	107

5) Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali.....	107
6) Parcheggi.....	107
7) Prezzi delle camere .....	107
8) Pagamento dei conti .....	107
9) Pensione.....	108
10) Danni arrecati all'albergo dal cliente .....	108
<b>APPENDICE.....</b>	<b>111</b>
<b>Cap. 1 - TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI .....</b>	<b>113</b>
<b>Cap. 2 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI COMPENSI DI MEDIAZIO-         NE.....</b>	<b>113</b>
<b>Cap. 3 - ELENCO DEI COMUNI NEL TESTO DELLA RACCOLTA         PROVINCIALE DEGLI USI .....</b>	<b>116</b>
<b>Cap. 4 - INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E         DELLE MERCI OGGETTO DELLA RACCOLTA PROVIN-         CIALE DEGLI USI.....</b>	<b>117</b>
<b>Cap. 5 - DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE A-         VENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO.....</b>	<b>123</b>



## PRESENTAZIONE

*La Camera di Commercio di Parma ha il piacere di presentare la nuova Raccolta degli Usi vigenti nella provincia di Parma, ultimata nel dicembre 2009, in conformità al Regio Decreto n. 2011 del 1934, alla Circolare Ministeriale n. 1695 del 1964, alla Legge n. 39 del 1989, alla Legge n. 580 del 1993, al Decreto Bersani (D.L. n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248 del 2006), nonché alla luce del recentissimo D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010.*

*L'opera giunge al termine di una qualificata attività di ricerca e revisione svolta con la partecipazione attiva di una Commissione Provinciale, composta da esperti di materie tecniche e giuridiche, e da cinque Comitati Tecnici, formati da professionisti e tecnici di ciascun settore economico oggetto di revisione.*

*La presente raccolta, volta a sostituirsi a quella revisionata nel 1994, costituisce un importante strumento di definizione dei rapporti economici e giuridici per consumatori ed imprese, in virtù di quella che è la storica prerogativa delle Camere di Commercio nell'ambito della funzione della Regolazione e Tutela del Mercato, ed allo stesso tempo rappresenta, sotto l'aspetto giuridico, un'autonoma fonte del diritto nelle materie non disciplinate da leggi e regolamenti.*

*Nel pubblicare il testo della nuova raccolta in forma cartacea ed informatica, ci auguriamo che tale divulgazione possa rappresentare un valido strumento di consultazione per operatori economici, uffici giudiziari, istituti universitari, professionisti interessati, associazioni di categoria e dei consumatori.*

*Con l'auspicio che il presente testo rappresenti un utile punto di riferimento per le attività economiche e commerciali della provincia, porgo il mio ringraziamento più sentito al Presidente della Commissione Provinciale Usi, Dott. Giovanni Ferraiù, già Magistrato del Tribunale di Parma, a tutti i membri della Commissione Provinciale e dei Comitati Tecnici, alla Segreteria Usi camerale, coordinata dal Dott. Maurizio Caggiati con la preziosa collaborazione della Dott.ssa Annalisa Torta e della Dott.ssa Maria Caterina Intonti, e a tutti coloro che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questo testo.*

Il Presidente della  
Camera di Commercio di Parma  
Dott. Andrea Zanlari



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

*Dopo circa 15 anni dalla precedente revisione (1994), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Parma provvede ad una nuova e quindi più aggiornata revisione della Raccolta Provinciale degli Usi secondo i criteri di legge di cui al R.D. n. 2011 del 1934 e al D.L. n. 223/2006, (art. 11, comma 5) convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 e relative circolari ministeriali di attuazione.*

*La Commissione Provinciale Usi, nominata dalla Giunta Camerale, ha iniziato i propri lavori in data 11 maggio 2006, giorno in cui la stessa Commissione si è insediata sotto la presidenza del Dott. Giovanni Ferraiù, già magistrato del Tribunale di Parma.*

*La stessa Commissione, fin dal proprio insediamento, si è resa consapevole della grande importanza connessa, fra i compiti istituzionali delle Camere di Commercio, al ruolo fondamentale spettante al lavoro di raccolta, accertamento e revisione di usi e consuetudini formatisi nei vari settori economici, tenuto conto di alcune peculiarità specialmente di carattere giuridico.*

*A tal riguardo, appare evidente che l'attuale revisione, anche se prorogata nel tempo, si è resa necessaria in ragione della essenziale rilevanza giuridica che l'art. 9 delle preleggi al Codice Civile assegna alle raccolte ufficiali degli usi cui fa significativo riferimento, in relazione alla natura e alla funzione giuridica che l'ordinamento agli stessi attribuisce.*

*Infatti, la Commissione Provinciale nel condurre il proprio lavoro di revisione ha seguito costantemente il criterio guida espresso dal principio fondamentale secondo il quale perché un determinato comportamento possa costituire uso giuridicamente rilevante, il c.d. uso normativo, è necessario, per comune riconoscimento, il concorso di due elementi: l'uno di carattere oggettivo, costituito da un mero fatto consistente nella ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento e l'altro soggettivo, consistente nella convinzione di osservare, così operando, una norma giuridica obbligatoria. Talché l'uso normativo, nelle materie in cui manca la relativa disciplina giuridica, costituisce una fonte sussidiaria ed integrativa del diritto, avente le caratteristiche e gli effetti propri di una norma giuridica, per cui, come la legge, deve rivestire i caratteri della generalità e dell'astrattezza.*

*Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta anche ai c.d. usi negoziali (art. 1340 Codice Civile), i quali, pur non avendo i requisiti della generalità e della obbligatorietà degli usi normativi (art. 1374 Codice Civile), tuttavia hanno valore integrativo e interpretativo a livello contrattuale, assumendo progressivamente importanza in quei settori commerciali non specificamente disciplinati da precise norme, tenuto conto della loro caratteristica di inserirsi automaticamente nel contratto, salvo che risulti la volontà contraria dei contraenti, e di poter derogare*

*a norme dispositive di legge. In tale ambito si possono menzionare, ad esempio, le varie modalità d'uso formatesi in materia di pagamento del prezzo nel settore della compravendita di prodotti della zootecnia e di alcuni prodotti delle industrie alimentari oppure in materia di determinazione delle tariffe di mediazione nelle compravendite e affitti di beni immobili in genere.*

*Tenuto conto delle premesse di cui sopra, la Commissione si è, quindi, uniformata all'insegnamento secondo il quale, mentre è ammissibile la c.d. consuetudine praeter legem, come tale idonea a fornire la disciplina di rapporti giuridici non regolati dalla legge, è da considerare invece chiaramente inammissibile la consuetudine contra legem o abrogativa della legge, poiché la legge può essere abrogata solo da leggi posteriori, come disposto dall'art. 15 delle preleggi al Codice Civile.*

*A tali principi, generalmente riconosciuti, si è attenuta la Commissione Provinciale e soprattutto i Comitati Tecnici costituiti per i singoli settori operativi, i quali hanno proceduto, con il controllo di conformità da parte della Commissione Provinciale, all'accertamento e alla rilevazione degli usi ancora validi e vigenti e di quelli di più recente formazione, avvalendosi della preziosa opera di esperti nel campo economico-commerciale, imprenditoriale e giuridico.*

*Così è stato possibile, in definitiva, elaborare un complesso normativo consuetudinario contraddistinto non solo dal controllo del requisito di vigenza attuale di un determinato uso, come rilevato in passato, ma anche dai necessari aggiornamenti imposti dal lungo lasso di tempo intercorso rispetto alla precedente revisione e quindi da una maggiore adeguatezza e completezza, come ad esempio in relazione agli usi in materia di compravendita e locazione di immobili urbani, di compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici, di attività turistico-alberghiera e nella materia dell'industria del legno, dei trasporti, ecc..*

*Come pure si è provveduto, nell'ambito del processo di aggiornamento e revisione della raccolta, ad eliminare taluni usi non più attuali e superati, siccome si è verificato per varie fattispecie negoziali e con riguardo in particolare alla disciplina del credito, assicurazione e usi bancari in genere, in ragione del fatto che la relativa materia è ormai interamente regolata dalla legge.*

*In considerazione di quanto sopra, la Commissione tiene a precisare che nello svolgimento dei lavori ha inteso in definitiva attenersi al principio fondamentale e inderogabile, espresso anche nelle preleggi al Codice Civile, di controllare e di recepire l'attività degli operatori economici e quindi dei Comitati Tecnici solo se e in quanto questa fosse frutto della effettiva formazione di veri e propri usi nella materia considerata, escludendo quindi ogni tentazione di regolamentazione discrezionale ed autonoma.*

*A tal fine la Commissione Provinciale, in presenza di dubbi sulla effettiva esistenza o modo di essere di taluni usi, ha opportunamente disposto la richiesta di specifiche informazioni, oltre che di numerose audizioni di membri dei Comitati Tecnici competenti e di esperti della specifica materia, in modo da cogliere l'esatto contenuto e modo di essere dell'uso e della sua effettiva concreta applicazione.*

*Sotto il profilo redazionale la Raccolta Provinciale degli Usi 2009 è organizzata,*

*come la precedente, per titoli, suddivisi in capitoli e articoli conformemente ai criteri indicati dalle direttive ministeriali. Sotto il medesimo profilo è d'uopo ricordare che le attività di rilevazione e di revisione si sono avvalse della qualificata collaborazione ed elaborazione documentale da parte di numerosi esperti dei vari settori e di tutti i componenti della Commissione Provinciale, alcuni anche in veste di relatori nell'ambito di specifiche materie di competenza, oltre che dei Presidenti e dei componenti dei Comitati Tecnici.*

*A Tutti va un vivo ringraziamento per l'apporto fondamentale fornito.*

*Un sentito ringraziamento, infine, deve essere rivolto al Servizio di Regolazione del Mercato e all'Ufficio di Segreteria della Commissione che, sotto la direzione del Dott. Maurizio Caggiati, con la fattiva collaborazione della Dott.ssa Annalisa Torta e della Dott.ssa Maria Caterina Intonti, ha fornito un prezioso e determinante contributo nel portare a termine il complesso lavoro di preparazione, ricerca, coordinamento ed organizzazione del materiale raccolto e valutato dalla Commissione Provinciale.*

IL PRESIDENTE DELLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE USI  
Dott. Giovanni Ferrau`



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO  
ED AGRICOLTURA  
PARMA

---

La presente Raccolta Provinciale degli Usi è stata definitivamente approvata dalla Giunta Camerale con atto deliberativo n. 109 in data 15/06/2011

**COMMISSIONE PROVINCIALE REVISIONE USI DI**  
**PARMA 2009**

---

**Presidente** Dott. Giovanni Ferraiù, già Magistrato del Tribunale di Parma.

**Vicepresidente** Avv. Giovanni Bertora

**Componenti** Prof.ssa Francesca Trombetta Panigadi (Esperto Giuridico)  
Avv. Giorgio Ferrari (Esperto Giuridico)  
Per. Agr. Gilberto Bodria (Settore Agricoltura)  
Dott. Giuseppe Bonazzi (Settore Agricoltura)  
P.I. Claudio Caraffini (Settore Artigianato)  
Dott. Gian Mario Venturini (Settore Artigianato)  
Comm. Giuseppe Rodolfi (Settore Industria)  
Rag. Federica Abelli (Settore Industria)  
Dott. Gianni Bassignani (Settore Commercio)  
Sig. Leonardo Pinetti (Settore Commercio)  
Cav. Tommaso Piccinini (Settore Trasporti)  
Sig. Emio Incerti (Settore Turismo)  
Sig. Placido Bonugli (Settore Cooperazione)  
Geom. Marcello Peronaci (dal 21 ottobre 2008 ha sostituito il Sig. Placido Bonugli per il Settore Cooperazione)  
Dott. Rinaldo Zinelli (Settore Credito)  
Avv. Stefano Squarcina (Settore Tutela dei Consumatori)

## COMITATI TECNICI

### **COMITATO TECNICO N. 1: Compravendita e locazione di immobili urbani**

**Presidente:** Dott. Pietro Donagemma

**Segretario:** Dott. Maurizio Caggiati

Dott. Ing. Michele Bolzanini

Not. Arturo Dalla Tana

Dott. Agr. Antonio Fiorani

Rag. Andrea Frattini

Dott. Agr. Gian Luigi Oretti

Geom. Alfredo Pasquinelli

### **COMITATO TECNICO N. 2: Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici**

**Presidente:** Avv. Giovanni De Angelis

**Segretario:** Dott. Maurizio Caggiati

Not. Arturo Dalla Tana

Dott. Agr. Antonio Fiorani

Rag. Andrea Frattini

Dott. Agr. Gian Luigi Oretti

### **COMITATO TECNICO N. 3: Compravendita di prodotti della zootecnia**

**Presidente:** Prof. Giuseppe Zannetti

**Segretario:** Dott. Maurizio Caggiati

Geom. Antonio Gualtieri

Dott. Agr. Giovanni Ferri

Dott. Agr. Gian Luigi Oretti

### **COMITATO TECNICO N. 4: Compravendita dei prodotti dell'agricoltura, della pesca, della caccia e del tabacco, di prodotti della silvicoltura e delle industrie estrattive**

**Presidente:** Dott. For. Italo Pizzati

**Segretario:** Dott. Maurizio Caggiati

Dott. Agr. Giovanni Ferri  
Dott. Agr. Gian Luigi Oretti

**COMITATO TECNICO N. 5: Compravendita dei seguenti prodotti delle industrie alimentari: carni fresche e congelate; salumi; conserve alimentari (derivati del pomodoro, marmellate, succhi di frutta); latte e derivati (latte per uso industriale, burro, formaggio); oli e grassi animali per uso alimentare ed industriale**

**Presidente:** Rag. Vittorio Tassi  
**Segretario:** Dott. Maurizio Caggiati

Rag. Luigi Delendati  
Dott. Agr. Giovanni Ferri  
Dott. Agr. Mauro Pecorari  
Dott. Luigi Pelagatti  
Dott. ssa Rosina Trombi

**SEGRETERIA COMMISSIONE PROVINCIALE USI**  
**E COMITATI TECNICI**

Dott. Maurizio Caggiati	Responsabile Servizio Regolazione del Mercato
Dott. ssa Annalista Torta	Servizio Regolazione del Mercato
Dott. ssa Maria Caterina Intonti	Servizio Regolazione del Mercato





# TITOLO I

## COMUNIONI TACITE FAMILIARI

*Non sono stati accertati usi compatibili con la disciplina  
dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis  
del Codice Civile*



**TITOLO II**  
**NORME GENERALI**  
**IN TEMA DI MEDIAZIONE**



### **1) Diritto alla provvigione – termini e condizioni**

La provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

Tuttavia nelle compravendite di formaggio, dei derivati del pomodoro, dei salumi e di altri prodotti alimentari, con consegna differita, la provvigione deve essere pagata subito dopo il ritiro della merce.

Per le compravendite di partite di formaggio grana e prosciutti, con garanzia di una determinata qualità, la provvigione è dovuta soltanto se e nei limiti in cui la vendita abbia avuto esecuzione.

Quando la legge per la validità e l'esistenza di un contratto richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

### **2) Esclusione**

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

### **3) Riparto fra i contraenti**

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

### **4) Permute**

Nelle permute di beni di diverso valore e di diversa specie, la provvigione deve essere corrisposta sulla base del valore del bene che comporta la provvigione maggiore.

### **5) Spese sostenute dal mediatore**

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese eventualmente sostenute.

Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute se l'affare non viene concluso.

### **6) Intervento di più mediatori**

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione, che va divisa fra i mediatori in parti uguali.



**TITOLO III**  
**COMPRAVENDITA E LOCAZIONE**  
**DI IMMOBILI URBANI**



## Cap. 1

### COMPRAVENDITA

Nel computo della superficie commerciale degli immobili urbani, si computano i muri verso l'esterno al completo (a filo esterno di muro); verso le parti comuni al completo; verso unità immobiliari altrui a metà.

Per quanto riguarda i balconi sporgenti dal filo esterno del muro, si computa la metà della superficie del balcone.

Per quanto riguarda le logge, cioè i balconi delimitati su tre lati dalla struttura dell'edificio, si computano i 2/3.

Per il calcolo dei lastrici solari e terrazze, il computo viene effettuato nell'ordine di 1/3 della superficie.

Per i vani accessori (cantine e soffitte inabitabili e non direttamente collegati all'unità principale) il computo viene effettuato al 25% della loro superficie.

In mancanza di accordo fra le parti le spese per adeguamenti catastali e urbanistici sono a carico del venditore.

È onere del venditore informare l'acquirente sin dal preliminare di eventuali vincoli relativi alla proprietà, anche riferiti al condominio o contenziosi eventualmente in essere.

\* \* \*

**Compenso per la mediazione nella compravendita di immobili urbani**

Sul prezzo

2 % per parte.

## Cap. 2

### LOCAZIONE

#### 1) **Obblighi del locatore**

- Consegna della cosa locata

Il locatore deve consegnare la cosa in grado di servire all'uso e deve provvedere, nel corso della locazione, a tutte le riparazioni che si rendessero necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico dell'inquilino

#### 2) **Obblighi dell'inquilino**

- Uso della cosa locata

L'inquilino non può usare della cosa locatagli in modo diverso da quello a cui abitualmente è destinata.

Egli non può, senza preventivo consenso del locatore, apportare innovazioni, salvo

si tratti di opere di lieve entità, che non ne modifichino né alterino gli elementi strutturali, non arrechino danno al locatore e sia possibile la remissione in pristino.

- Luogo del pagamento del canone e cauzione

Il pagamento del canone viene effettuato al locatore ed al domicilio di questi quando risieda in luogo, o a persona a ciò delegata o a istituto bancario designato, in forma anticipata, di norma entro il quinto giorno del mese di competenza.

- Spese per illuminazione e pulizie delle parti comuni

Le spese per il consumo dell'energia elettrica illuminante per le scale, androni, cortili ed altri locali ad uso comune, per il cambio di lampadine e l'ordinaria manutenzione dell'impianto, fanno carico agli inquilini; altrettanto dicasi per le pulizie.

- Riscaldamento e spese relative

Il riscaldamento degli stabili dotati di impianto centrale è fornito dal locatore; gli inquilini sono tenuti proporzionalmente al pagamento del costo della somministrazione in ragione di quanto stabilito dal regolamento condominiale e/o in ragione delle tabelle millesimali di competenza approvate o, in mancanza, in ragione della cubatura dei locali.

La quota di riscaldamento è sempre dovuta. Nel caso in cui il riscaldamento non venga usufruito per un periodo superiore ad un mese la parte interessata dovrà far eseguire da parte dell'Amministratore un sopralluogo a certificazione della chiusura dei termosifoni. In seguito a ciò, la quota potrà essere ridotta nella misura prevista dal regolamento condominiale; in mancanza, nella misura del 50%. Tale uso, previsto tra quelli in materia di locazione, è pure relativo alla materia condominiale.

- Manutenzione

Per quanto concerne la ripartizione delle spese accessorie degli immobili, si rimanda all'accordo per la suddivisione fra locatore e conduttore sottoscritto in Emilia Romagna fra le rappresentanze Sindacali dei Proprietari ed Inquilini e con la collaborazione dell'ANAI e del Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna, siglato il giorno 5 giugno 1980, a tutt'oggi utilizzato in ambito regionale (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05-03-1999 per i contratti cosiddetti "concordati" ex art. 2, comma 3, Legge n. 431 del 1998, per quelli di "natura transitoria" e per quelli "per studenti universitari" ex art. 5 Legge n. 431 del 1998).

- Sgombero della neve

La spesa per lo sgombero della neve da eseguirsi secondo le prescrizioni comunali è a carico degli inquilini. I conduttori dei negozi hanno l'obbligo di provvedere a togliere a proprie spese la neve davanti ai negozi stessi e sui marciapiedi, fatta salva diversa regolamentazione comunale.

- Tinteggiatura dei locali

Le spese di tinteggiatura dei locali effettuate dall'inquilino sono a carico dello stesso.

### 3) Consuetudini particolari in alcuni centri della provincia (abitazioni)

Alcune tipologie di consuetudini particolari in alcuni centri della Provincia risultano desuete e superate. È prevalso l'uso del pagamento mensile del canone di affitto come prescrive la legge sull'equo canone.

### 3) Camere ammobiliate

- Caparra

In occasione della stipulazione dell'impegno di alloggio, viene generalmente consegnata una somma di denaro. La somma di denaro ha carattere di caparra confirmatoria e viene conteggiata in occasione della prima rata di affitto, quando l'impegno di alloggio ha avuto inizio di esecuzione.

- Cauzione

Di regola viene versata una cauzione in misura pari ad una mensilità di pigione per garanzia del fitto. La cauzione va restituita al termine del rapporto.

- Spese contrattuali

Le spese del contratto sono a carico della persona alloggiata, come pure le spese di registrazione inerenti e la tassa di quietanza.

- Durata dell'impegno di alloggio

La durata dell'impegno di alloggio è mensile. Il preavviso di disdetta è di giorni 7. Il concedente ha diritto di conservare una chiave dei locali.

\* \* \*

**Compenso per la mediazione nella locazione di immobili urbani che abbia la durata di almeno un anno (case, appartamenti, negozi, vuoti o ammobiliati, escluse le camere ammobiliate).**

- una mensilità del canone di locazione per parte.

**Compensi per la mediazione nelle cessioni ed affitti di azienda**

**Cessione di aziende commerciali ed industriali**

Sul prezzo 2% per parte

**Affitto di aziende commerciali ed industriali**

- una mensilità del canone di locazione per parte



**TITOLO IV**  
**COMPRAVENDITA, AFFITTO**  
**E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**



## Cap. 1

### COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

- 1) La compravendita di fondi rustici è di regola preceduta da un preliminare o da un compromesso, formulato con atto scritto e steso in più esemplari, di cui uno viene affidato al notaio del compratore, che provvederà alla stesura del rogito. Il notaio per la stipula dell'atto di compravendita è scelto dall'acquirente, che ne paga il compenso. È onere del venditore far risultare dal preliminare l'esistenza di eventuali vincoli relativi alla proprietà o contenziosi eventualmente in essere.
- 2) All'atto del compromesso viene versata una caparra infruttifera da valere anche quale principio di pagamento.
- 3) Se nel preliminare (o compromesso) o nell'atto di trasferimento non è altrimenti specificato, si intendono trasferite insieme al fondo anche le scorte morte (scorte foraggiere, paglia, letame, palerie, ecc.) esistenti sul fondo, nonché le coltivazioni che sono in consegna al coltivatore del fondo.  
Se il fondo è condotto in economia dal venditore, si intendono comprese quelle scorte che si troveranno sul fondo al momento del trapasso della proprietà a seguito del proseguimento della ordinaria conduzione fino a tale data, anche in relazione al normale carico di bestiame del podere compravenduto.
- 4) Il saldo del prezzo, nel silenzio del contratto, viene fatto al momento del rogito, senza interessi (dal giorno della stipulazione del preliminare al giorno del saldo).
- 5) Salvo accordi diversi, è a carico del venditore l'onere di far risultare nel contratto la natura del terreno e di fornire al notaio incaricato, anteriormente al rogito, il certificato di destinazione urbanistica di cui alla Legge n. 47 del 1985.
- 6) Nel silenzio del contratto si intendono sempre escluse le scorte vive (bestiame in dotazione del fondo) e tutta l'attrezzatura mobile di conduzione.
- 7) Nel caso di trasferimento di terreni coltivati ad essenze arboree (in genere i pioppi) condotti in affitto, la quota delle piantagioni di spettanza dell'affittuario si intende esclusa dalla vendita.
- 8) Per vendita "a cancello chiuso" si intende la vendita del fondo con ogni pertinenza, e cioè oltre che con le scorte morte anche con quelle vive, gli attrezzi e quanto altro trovasi sul fondo: coltivazioni in atto e i mobili di casa, nel caso che il venditore non risieda stabilmente sul fondo. Qualora il proprietario risieda stabilmente sul fondo si intendono esclusi, oltre gli effetti personali, anche i mobili, le scorte familiari, gli attrezzi di cantina e le derrate destinate al consumo familiare.
- 9) Nel silenzio del contratto la vendita di fondi affittati si intende fatta con "contabilità a pareggio".

- 10) Nel silenzio del contratto, la cauzione versata dall'affittuario viene passata al compratore che succede come locatore mediante trattenuta sul prezzo della vendita del corrispondente importo. Allo stesso modo viene trattenuto sul prezzo il canone di affitto anticipato eventualmente già riscosso dal venditore.
- 11) In caso di vendita del fondo "a misura" non fa fede l'estensione catastale, e ciascuna delle parti ha diritto di chiedere la misurazione in contraddittorio.
- 12) Nel caso di vendita del fondo con preliminare stipulato in periodo precedente le semine autunnali e con possesso all'11 novembre, il compratore ha diritto di provvedere a tali semine, se il fondo è coltivato in economia.
- 13) L'acquirente, dal giorno convenuto per il trasferimento del godimento del fondo, è tenuto al pagamento dei contributi consortili e dei tributi afferenti al podere che siano ancora iscritti a ruolo al nome del venditore e relativi al periodo posteriore alla data del trasferimento stesso.

\* \* \*

### Compenso per la mediazione nella compravendita di fondi rustici

- sul prezzo fino a € 50.000,00	2%	per parte
- sull'eccedenza fino a € 200.000,00	1%	per parte
- sull'ulteriore eccedenza	0,50%	per parte

## Cap. 2

### AFFITTO DI FONDI RUSTICI

#### 1) Forma e durata

Le affittanze dei fondi rustici sono stipulate di solito in forma scritta. All'inizio dell'affittanza viene redatto, da tecnici incaricati, atto di consegna delle scorte di dote del fondo, lo stato di luogo e la consistenza delle coltivazioni delle piantagioni e dei fabbricati.

Le affittanze scadono con la fine dell'annata agraria, che corrisponde all'11 novembre di ogni anno (S. Martino).

Per quanto concerne la durata del rapporto vige il disposto dell'art. 2, Legge 203/1982 che attualmente prevede una durata minima di 15 anni, salva l'ipotesi di accordi scritti, anche in deroga alle disposizioni di legge, stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole (art. 45 Legge 203/1982).

#### 2) Disdetta

Nel contratto di affitto la disdetta deve essere data almeno un anno prima del San Martino nel quale si vuole abbia termine; in caso contrario il contratto si rinnova per

uguale periodo di tempo.

La disdetta deve essere comunicata in forma scritta (a mezzo raccomandata o atto giudiziario).

### **3) Cauzione**

La cauzione o garanzia fruttifera per l'affittuario consta generalmente di un importo pari alla metà del canone di affitto annuo.

La cauzione, salvo patto contrario, viene restituita all'affittuario dopo la riconsegna del fondo, la liquidazione dei canoni di affitto e quanto risultasse a debito dal bilancio di riconsegna.

### **4) Pagamento del canone**

Il canone di affitto annuo è pagato in due rate posticipate, scadenti il 25 luglio (S. Giacomo) ed il 25 dicembre di ogni anno.

Nell'ultimo anno di affitto, la seconda rata viene corrisposta al 31 ottobre.

In mancanza di patto diverso, la prima rata corrisponde alla metà dell'importo presunto dell'intero canone dell'annata in corso e così la seconda rata. Il conguaglio a saldo viene effettuato al momento della definizione degli elementi necessari per il calcolo dell'importo del canone di affitto. La risoluzione del contratto per morosità è attualmente regolata dal disposto dell'art. 5 Legge 203/1982.

### **5) Scorte agrarie**

I fondi rustici sono dati in consegna all'affittuario con un contingente di scorte agrarie costituite da foraggi, paglie, letami prodotti nel fondo, palerie, coltivazioni ecc., senza scorte vive.

Nel silenzio del contratto di affitto od atto di consegna, le scorte vive devono intendersi di proprietà del conduttore e quelle morte di proprietà del locatore.

Dette scorte dotali vengono date in consegna per qualità e quantità, mediante apposito atto da farsi da uno o più periti, all'inizio dell'affittanza. L'atto firmato dai tecnici o dall'unico tecnico espressamente nominato dalle parti, è vincolante per le parti stesse.

Al termine dell'affittanza viene redatto il bilancio di riconsegna valutando al prezzo di mercuriale le eventuali eccedenze e deficienze.

### **6) Fabbricati**

I fabbricati sono dati in consegna descrivendone la consistenza. Si procede alla riconsegna nello stesso modo e senza addebiti per i deterioramenti dipendenti dall'uso normale.

Sono comunque a carico dell'affittuario le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, per tutta la durata del contratto.

In caso di incendio lo sgombero delle macerie è a carico dell'affittuario per quella parte di esse che venga utilizzata per migliorare la viabilità interna del podere.

## **7) Coltivazioni**

Le coltivazioni erbacee ed arboree sono descritte nell'atto di consegna, nel quale viene indicato lo stato di vegetazione e quant'altro possa meglio descrivere la produttività delle singole coltivazioni.

Le piantagioni vengono indicate nell'atto di consegna secondo la consistenza numerica ed il loro diametro all'altezza di m 1,30.

Le piante fino all'età di cinque anni sono ritenute novelle, eccezione fatta per le viti. Spettano all'affittuario le piante che periscono nel corso dell'affittanza (escluse quelle di alto fusto). Le piante date in consegna della specie novella, che venissero a perire, sono rimesse dall'affittuario e le piante fornite dal proprietario.

## **8) Diritti ed obblighi nei mesi che precedono l'affittanza**

Il subentrante ha diritto:

a) di recarsi con mezzi propri sul fondo per il trasporto del letame ed altro da spargere sulle stoppie; queste devono essere liberate non oltre la prima decade di agosto. Il letame prodotto da un S. Martino all'altro è di spettanza del subentrante; dovrà essere misurato dai tecnici delle parti prima dello spargimento, nel caso non sia dato in consegna a corpo;

b) di accedere al fondo con i mezzi necessari per le arature estive di sua competenza e altri lavori preparatori delle colture primaverili.

## **9) Trasloco**

L'affittuario uscente lascia libera la casa di sé, familiari e cose sue col S. Martino (a mezzogiorno dell'11 novembre dell'anno in cui cessa l'affittanza).

È tollerata l'occupazione di parte della casa di abitazione nell'ipotesi di forza maggiore (cattiva stagione, malattia, ecc.) fino a giorni otto.

In ogni caso, col giorno 11 novembre è resa libera buona parte dei locali a favore del subentrante. La stalla è consegnata libera non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre, salve le prescrizioni di legge nei casi di malattie infettive ai bovini.

## **10) Riconsegna delle coltivazioni**

Nell'ultimo anno di affittanza le coltivazioni ed in particolare quella del frumento, sono eseguite secondo le norme tecniche in uso nella zona, da buon padre di famiglia e da buon coltivatore.

I prati eccedenti le quantità avute in consegna, saranno liquidati secondo i prezzi di mercuriale, come previsto dall'art. 6, purché rientranti nella normale distribuzione delle colture prevista dalla rotazione seguita nella zona.

## **11) Scalvo**

Lo scalvo si pratica ad ogni triennio. Per gli olmi ed aceri campestri (oppi) adibiti al sostegno delle viti, si procede al taglio dei rami triennali, non rendendo mai la pianta troppo povera di rami novelli.

Ai gelsi, ai frutti e alle piante ornamentali, si pratica la potatura invernale. Lo scalvo delle piante, in genere salici, pioppioni, acacie, gelsi ed altre tenute a capitozza, è regolato in modo che una terza parte maturi ad ogni anno se lo scalvo è stato consegnato regolarmente interzato.

Il termine per lo scalvo e la potatura di qualunque pianta (lungo il fusto stesso) scade con il giorno 21 marzo. La zuccatura delle piante e il taglio al piede delle siepi non sono consentiti. Le ramaglie delle piante di alto fusto spettano all'affittuario.

## **12) Rotazione agraria**

La rotazione agraria è libera, rispettate però le regole dell'avvicendamento delle coltivazioni. Nell'ultimo anno l'affittuario predispone che le coltivazioni si eguagliano per qualità e quantità a quelle ricevute in consegna, purché ciò non sia in contrasto con le esigenze della normale rotazione agraria. In ogni caso sono fatti salvi i diritti di bilancio fra la consegna e la riconsegna.

## **13) Secondo raccolto nell'ultimo anno di affittanza**

L'affittuario uscente non può seminare secondi prodotti di qualunque natura, se non su prato dissodato dopo il primo taglio; gli è vietato un secondo raccolto dopo la produzione di cereali (frumento, orzo, avena, segale, ecc.). È tollerata la semina di granoturco da granella o da erbaio, di sorgo zuccherino, in successione degli erbai primaverili o di medica non riuscita, previa adeguata concimazione.

## **14) Spese di contratto, consegna e riconsegna**

Le spese di bolli, scritturazione e registrazione del contratto sono sostenute a metà fra le parti. Gli onorari, i rilievi di consegna, di riconsegna e lo stato di luogo sono a carico di entrambe le parti contraenti.

## **15) Assicurazione**

L'assicurazione incendio è fatta da entrambi i contraenti, normalmente con unica polizza. È a carico del proprietario il premio relativo ai fabbricati e pertinenze. È a carico dell'affittuario il premio relativo ai foraggi in genere.

L'assicurazione incendio è fatta presso una società di gradimento del locatore, per quanto riguarda le scorte dotali. I valori assicurati devono essere proporzionati alla consistenza delle scorte. Entrambe le parti possono in qualunque epoca procedere ad aumenti o rettifiche dei valori assicurati di loro pertinenza, rispettando il contratto in corso.

## **16) Liquidazione per danni incendio**

- a) se il proprietario riscuote dalla società assicuratrice la quota di spettanza dell'affittuario, la versa allo stesso per l'acquisto delle scorte morte in sostituzione di quelle bruciate;

- b) il proprietario fa ricostruire a sue spese ed al più presto possibile i fabbricati danneggiati dall'incendio.

### **17) Bonifica ed irrigazione**

In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese di bonifica sono a carico del proprietario del fondo; quelle relative all'irrigazione gravano, invece, sull'affittuario.

\* \* \*

### **Compenso per la mediazione relativa all'affitto di fondi rustici**

- sul cumulo dei canoni annuali  
del primo periodo 0,50% per parte
- sul cumulo delle pensioni annuali  
dei periodi successivi 0,25% per parte

### **Cap. 3**

#### **CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE**

*Non sono stati accertati usi.*

### **Cap. 4**

#### **CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA**

*Non sono stati accertati usi.*

### **Cap. 5**

#### **CONDUZIONE IN ENFITEUSI**

*Non sono stati accertati usi.*

### **Cap. 6**

#### **ALTRE FORME DI CONDUZIONE**

*Non sono stati accertati usi.*

## Cap. 7

### CONSEGNE E RICONSEGNE DEL BESTIAME NEI CONTRATTI AGRARI

La Legge 203/82, all'art. 45, prevede il divieto di contratti associativi ad eccezione di quelli stagionali e di sòccida; per questo ultimo rapporto, ferma la normativa prevista dall'art. 2170 e seguenti del Codice Civile, valgono, ove non in contrasto con detta normativa, le norme integrative consuetudinarie qui riportate.

Per gli animali che si consegnano all'inizio e si riconsegnano alla scadenza del contratto, valgono le stesse norme e gli stessi termini relativi alle garanzie, vizi, difetti e malattie, vigenti per le contrattazioni del bestiame in genere.

Nelle consegne e riconsegne del bestiame, gli stimatori procedono all'elencazione del bestiame con l'indicazione della razza, del sesso, dell'età dello stato di gravidanza, del peso e del valore. Il valore viene determinato in base ai prezzi sul mercato nella settimana in cui si effettua la stima del bestiame.

La stima viene affidata a due stimatori, scelti uno per ciascuna parte, oppure, in caso di accordo, ad un unico stimatore di comune fiducia.

Gli stimatori procedono separatamente alla valutazione dei singoli animali, annotando i dati relativi a ciascuno di essi, con il relativo valore. Quindi pongono a confronto le risultanze delle rispettive stime e cercano di raggiungere una valutazione concordata; in mancanza di ciò, gli stimatori, sentite le rispettive parti, designano un terzo stimatore con funzioni di arbitratore. L'accordo dei due stimatori, o in difetto l'arbitraggio del terzo, sono vincolanti per le parti.

Nel caso che la stima, anziché a due stimatori, sia deferita ad uno stimatore unico, la decisione di questo è vincolante per le parti. A stima ultimata e sottoscritta, gli stimatori o il terzo stimatore oppure lo stimatore unico consegnano alle parti una copia delle annotazioni di stima contenente l'elenco degli animali stimati, con i dati ed i valori relativi.

Ciascuna delle parti deve agli stimatori, comunque avvenga la stima, il compenso dell'1% sul valore del capitale stimato.

Gli stimatori, su richiesta di entrambe le parti o della parte interessata, sono obbligati ad acquistare gli animali stimati con la riduzione del 5% sul valore di stima.



**TITOLO V**  
**COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**



**Cap. 1**  
**PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA**

**A) BOVINI**

**1) Contratto, perfezione, clausole di garanzia ed applicazione**

- a) Il contratto di compravendita degli animali bovini, ovunque fatto, è verbale.
- b) La garanzia espressa con la formula “sano, giusto e da galantuomo”, rende il venditore garante per tutti i difetti, vizi o infermità che pregiudichino o diminuiscano l’uso al quale l’animale è destinato o il valore dello stesso, fatta eccezione per i vizi esterni ed apparenti. Questi si intendono invece garantiti anch’essi quando il venditore pronunci le parole “non guardare l’animale” o altre equivalenti.
- c) L’espressione del venditore “ti do la bestia a piacimento” o simili, autorizza il compratore a rifiutare le bestie dandone avviso al venditore entro otto giorni dalla consegna senza bisogno di giustificare il motivo; in difetto il contratto si intende concluso con le garanzie di legge. In tal caso il trasporto per la restituzione del bestiame resta a carico del venditore.
- d) Il bestiame venduto alla stalla del venditore, deve essere ritirato entro otto giorni dal contratto.
- e) Gli usi contrattuali per la compravendita dei bovini si applicano anche in caso di contratto di permuta o in caso di operazioni di riconsegna dei fondi affittati.
- f) L’espressione “vacca fresca da latte” usata dal venditore, importa che la vacca contrattata non abbia partorito da più di sessanta giorni.

**2) Azione redibitoria, difetti, protesto, termini di agire**

- a) I- Il compratore è tenuto a denunciare al venditore i vizi e le malattie del bestiame entro otto giorni dalla consegna, a pena di decadenza, salvo quanto riguarda le malattie dell’apparato uropoietico, l’epilessia e vertigini ed il cozzare, per i quali difetti la consuetudine accorda un termine di denuncia di giorni trenta.  
Per le malattie e i difetti non rilevabili entro i termini di cui sopra, ma naturalmente preesistenti al contratto, il protesto, sempre a pena di decadenza, deve essere fatto entro otto giorni dalla scoperta.

II - Il venditore che riceve avviso del vizio o malattia degli animali venduti è tenuto ad accertare la malattia o il vizio denunciati entro otto giorni da quello dell'avviso del protesto ed alla scadenza di tale termine; qualora la malattia o il vizio vengano riconosciuti, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento.

III - Nelle contrattazioni dei vitelli da allevamento, sempre che l'acquirente li abbia visti e accettati e salvo patti speciali, il venditore, contrariamente a quanto riportato nei due articoli precedenti, non dà né assume garanzia.

- b) Il compratore deve, a pena di decadenza, proporre l'azione redibitoria entro quaranta giorni dall'avviso, dato al venditore, del vizio e della malattia.
- c) La consuetudine parmense nelle compravendite di animali bovini non ammette azione estimatoria (ossia il diritto alla riduzione del prezzo), ma l'azione redibitoria (restituzione dell'animale), salvo diverso accordo fra le parti.
- d) Il compratore decade dall'azione redibitoria se abbia compiuto sull'animale atti di proprietà non giustificati da motivi di urgenza o di necessità, oppure ne abbia fatto uso.
- e) Se il venditore garantisce la vaccina pregna e si riscontra che non la è, egli è tenuto a rifondere tutte le spese.
- f) Se la vacca è venduta garantendola sgravata entro un giorno determinato, il venditore, in caso di ritardo del parto, deve pagare al compratore il valore di venticinque litri di latte a prezzo di riferimento per ogni giorno di ritardo o il valore della quantità di latte garantita come produzione giornaliera; se invece la vacca è venduta con la sola indicazione del giorno di compimento della gravidanza, l'indennizzo sopradetto va determinato conteggiando il ritardo a partire dal 30<sup>^</sup> giorno da quello del compimento della gravidanza. Il frasario usato nelle due ipotesi è: per la prima "te la do sgravata al....."; per la seconda "compie al.....".
- g) Se le manzette vengono vendute non ancora "coperte" il venditore è responsabile dell'eventuale stato di gravidanza delle stesse al momento della compravendita. In questo caso il venditore è tenuto a ritirare le manzette in questione rimborsando all'acquirente le spese di mantenimento.
- h) In caso di difetti nell'emissione del latte e nella qualità dello stesso, compresi quelli della vacca che non si lascia mungere manualmente e meccanicamente o che si mangia il latte, il compratore deve fare la sua protesta entro dodici giorni dal parto. Tale termine è invece di sedici giorni

quando sia stata garantita una quantità di latte per una vacca in asciutta; se la garanzia è stata data per la vacca in lattazione, il difetto di latte va protestato negli otto giorni dalla consegna.

### 3) Pagamento del prezzo

- a) I bovini da macello sono contrattati:
  - a peso vivo;
  - peso morto;
  - a vista.
  
- b) Quando il bovino è venduto “a vista”, il pagamento si fa all’atto della conclusione del contratto. Quando è venduto a peso vivo o a peso morto il pagamento avviene all’atto della pesatura.
  
- c) Per gli animali da vita, da riproduzione o da latte, il termine di pagamento è di otto giorni dalla consegna, salvo il versamento di una caparra da stabilirsi nel contratto.
  
- d) I vitelli da macello, venduti alla stalla, si usa pesarli sul posto a digiuno. I vitelli da vita (baliotti), venduti alla stalla, si usa pesarli sul posto, applicando una tara di 3 kg se sono stati alimentati da non oltre tre ore e di 1 kg per le ore successive fino a mezzogiorno; da mezzogiorno fino al pasto successivo non si applica nessuna tara. Il pagamento avviene all’atto della pesatura o nei termini concordati fra le parti.

### 4) Peso morto

- a) Quando il contratto è fatto con la formula “a peso morto col 2%”, il peso dei bovini sia adulti che vitelli è quello delle due mezzene o dei quattro quarti. Sono esclusi: la testa (staccata alla prima vertebra cervicale), la pelle, il sangue, il midollo (o filone), la pleura, tutti i visceri meno i reni con il relativo sacco adiposo (rognonata), nonché la parte inferiore degli arti, disarticolati al nodo distale per quelli anteriori, al nodo prossimale per i posteriori.  
Le mammelle sono pure escluse quando siano (o siano state o stiano per diventare) funzionanti.  
La sezionatura del collo deve essere effettuata in modo che i muscoli, che restano da ambo le parti, siano ricoperti dalle rispettive fasce connettivali (pellicole) e dal grasso esistente. È concessa solo l’asportazione delle cosiddette vene.  
La pesatura è fatta subito dopo la macellazione e la bollatura delle carni. Il venditore abbuona il 2% del peso risultante.
  
- b) Quando il contratto è fatto con la formula “senza il 2%”, il peso è quello ricavato come sopra, ma con l’esclusione della coda e del relativo attacco

nonché della parte carnosa del diaframma (falso filetto) e con una leggera toelettatura al collo e al grasso scrotale, inguinale e del bacino. Non viene concessa la tara o sconto del 2%.

## **5) Bassa macelleria e distruzione**

Se l'animale per decisione sanitaria viene totalmente distrutto, in quanto incommestibile per difetto da malattia risalente ad epoca anteriore la vendita, il venditore perde l'intero prezzo, salvo dimostri che la causa determinante la necessità di distruggere le carni non risalga a lui.

In entrambi i casi il compratore è tenuto a dare immediato avviso al venditore, facendo conservare l'animale con attaccata la pelle e facendo altresì conservare la testa onde permettere al venditore l'identificazione.

## **B) EQUINI**

### **1) Forma del contratto**

Generalmente il contratto è verbale e il toccare che le parti fanno della mano del mediatore, significa conclusione del contratto per il prezzo e le condizioni espresse dalle parti o dal mediatore, in precedenza al tocco della mano.

### **2) Caparra**

Il versamento di una parte del prezzo in anticipo si chiama "caparra": essa non costituisce penale convenzionale e non libera il compratore che l'ha versata dall'obbligo di risarcire il danno al venditore adempiente alle sue obbligazioni.

### **3) Cauzione**

Quella parte di prezzo che le parti convengono debba restare a mano del compratore fino allo scadere del termine di garanzia, non costituisce penale convenzionale, ma semplice cauzione.

### **4) Clausole di garanzia**

La garanzia espressa con la formula "sano, giusto e da galantuomo" rende il venditore garante per tutti i difetti, vizi o infermità che pregiudichino o diminuiscano l'uso al quale l'animale è destinato o il valore dello stesso, fatta eccezione per i vizi esterni ed apparenti. Questi si intendono invece garantiti anch'essi quando il venditore pronunci le parole "non guardare l'animale" o altre equivalenti.

Le espressioni usate dal venditore, "te lo do per la cavezza", oppure "a fuoco e fiamma", oppure "così come è nella stalla" e simili, escludono qualunque garanzia, salvi gli effetti di norme di legge cogenti.

### **5) Azione redibitoria, difetti, protesto**

Il compratore è tenuto a denunciare al venditore i vizi o le malattie entro otto giorni dalla consegna, a pena di decadenza. Per le malattie ed i difetti non rilevabili entro

il termine di cui sopra, il protesto deve essere fatto entro otto giorni dalla scoperta. Il compratore deve, a pena di decadenza, proporre l'azione redibitoria entro quaranta giorni dall'avviso del vizio o della malattia dato al venditore.

La consuetudine parmense nella compravendita di animali equini non ammette azione estimatoria, ossia il diritto alla riduzione del prezzo, ma soltanto se giustificata, l'azione redibitoria (restituzione dell'animale).

La gravidanza di una giumenta compravenduta senza che si abbia avuto riguardo a tale sua condizione non dà diritto alcuno alle parti, anche se la gravidanza sia stata scoperta dopo il contratto.

Il compratore, dal momento in cui ha dato al venditore avviso di aver riscontrato un vizio redibitorio nell'animale, non può più servirsene, sotto pena di decadenza dall'azione.

Decade del pari dall'azione redibitoria il compratore il quale imprima sul corpo dell'animale qualche segno, o faccia su di esso atti di disposizione quali la tosatura, il taglio della coda, la toelettatura in genere e la ferratura. Quest'ultima è consentita solo in caso di necessità, ossia in seguito a perdite di ferri.

Il vizio di uno degli animali della pariglia dà diritto a risolvere il contratto per ambedue.

## **6) Pagamento del prezzo**

In mancanza di espresse pattuizioni, il prezzo dell'animale compravenduto in mercato, deve essere pagato entro gli otto giorni dal contratto o dalla consegna.

Gli equini da macello sono contrattati:

- a peso vivo;
- a peso morto;
- a vista.

Quando l'equino è venduto "a vista" il pagamento si fa all'atto della conclusione del contratto. Quando è venduto "a peso vivo" o "a peso morto", il pagamento avviene all'atto della pesatura.

## **7) Peso morto**

Il peso morto degli equini da macello è quello delle due mezzene o dei quattro quarti. Sono esclusi: la testa (staccata alla prima vertebra cervicale), la pelle, il sangue, il midollo (o filone), tutti i visceri meno i reni con relativo sacco adiposo (rognonata), nonché la coda, le mammelle e la parte inferiore degli arti, disarticolati al nodo distale. La pesatura è fatta subito dopo la macellazione e la bollatura delle carni.

## **C) SUINI**

### **1) Forma del contratto**

Il contratto, anche per forniture periodiche, può essere verbale e il mediatore si fa carico di garantire le condizioni concordate dalle parti.

## **2) Caparra**

Il versamento di una parte del prezzo in anticipo, la cosiddetta “caparra”, si applica a seguito di accordo fra le parti.

## **3) Pagamento**

Il pagamento dei suini da macello e da vita avviene all’atto del ritiro.

## **4) Clausole relative al peso**

Quando i suini sono compravenduti a “peso vivo” il peso si calcola sull’animale a digiuno da 12 ore. Sul peso dell’animale “governato” da macello si pratica un abbuono di 6 kg per capo, ove il peso sia effettuato alla porcilaia; se venduto digiuno, si pratica invece un abbuono di 2 kg o di entità diversa concordata fra le parti.

Per i suini da vita (o magroni) il peso si pratica a digiuno. Per animali “governati” si applica un abbuono pari al 3% del peso rilevato.

I lattonzoli si vendono a peso, digiuni e non si pratica abbuono.

Quando i suini sono compravenduti “a peso garantito” e “in branco”, il prezzo si riferisce ai bollettini ufficiali vigenti rilevati presso la Borsa Merci di Parma. In casi diversi di contrattazione il prezzo è stabilito liberamente dai contraenti.

## **5) Garanzia per i suini da macello**

Nella compravendita di suini destinati alla macellazione, si hanno come garantite, anche senza pattuizione, le condizioni sanitarie che rendano le carni idonee al libero consumo.

Uguale tacita garanzia spetta pure per i difetti di “mal castrato” per i soli maschi.

## **6) Suini da allevamento: vizi, malattie e termini per il protesto**

Il vizio dei suini compravenduti dà diritto alla riduzione del prezzo in ragione dell’entità del vizio.

Il compratore è tenuto a denunciare al venditore il vizio dei suini compravenduti ovvero la malattia ed eventuali danni da contagio entro otto giorni dalla consegna.

Per le malattie e i difetti non rilevabili entro il termine di otto giorni il protesto deve essere fatto entro otto giorni dalla scoperta.

Il compratore ha termine quaranta giorni dalla scadenza di detti otto giorni per proporre l’azione estimatoria.

## **D) OVINI E CAPRINI**

*Non sono stati accertati usi*

## E) ANIMALI DA CORTILE

### - Pollame

- 1) Le varie specie di pollame e degli altri animali da cortile, che sono oggetto di trattative commerciali nella provincia di Parma, vengono denominate come segue:
  - a) pollastre - femmine dell'annata, prima che abbiano iniziato la deposizione;
  - b) polli;
  - c) polli - maschi riproduttori, dal 5<sup>^</sup> mese in avanti;
  - d) galline - femmine deponitrici, dal 6<sup>^</sup> mese in avanti;
  - e) capponi - maschi castrati, dal 6/7<sup>^</sup> mese.

Nel genere pollame o polleria, sono pure comprese le seguenti specie: oche, anitre, tacchini, faraone.

Per il pollame si usano sempre distinguere i soggetti novelli, se dell'annata, vecchi, se hanno superato l'anno di età.

I polli si distinguono in: polli d'allevamento e polli allevati in capannoni a terra.

- 2) Le contrattazioni possono avvenire sulla pubblica piazza o nel recinto del mercato, oppure presso la Sala di Contrattazione della Borsa Merci di Parma.

In tutti i casi trattasi sempre di soggetti vivi: le contrattazioni devono riferirsi a capi sani, ben nutriti, a gozzo vuoto, a peso netto da ogni tara.

Se gli animali sono riscontrati a gozzo pieno, si usa fare la tara per avere un prezzo riferito a peso netto vivo. Per gli animali di piccola taglia (polli, galline, pollastre) la tara varia da 3% al 6%; per quelli di grossa taglia può variare dal 6% al 10%.

Il pagamento viene fatto alla consegna ed i contratti sono generalmente verbali; la forma del contratto scritto può essere fatta per consegna a termine e per forti quantitativi ed in questo caso vengono stabilite le quantità, qualità, pezzatura media, termine di consegna e di pagamento, eventuale anticipo o caparra.

- 3) Gli imballi sono costituiti da gabbie o ceste di legno o vimini o plastica, di proprietà del compratore o del venditore, secondo quanto viene stabilito. La restituzione o il pagamento degli imballi vengono stabiliti di volta in volta. Il peso della merce è sempre quello di partenza ed è ammesso e riconosciuto solo un calo normale che rientri nell'ordine dall'1% al 2% per il pollame vivo e del solo 1% per il pollame morto.
- 4) Eventuali contestazioni circa la qualità, quantità, peso, prezzo, devono essere sollevate entro le ventiquattro ore dalla consegna.

## **- Uova**

Sono oggetto di particolari trattative le uova di gallina, mentre quelle di altre specie rivestono minore importanza ed interesse commerciale.

Le uova di gallina vengono distinte in:

- a) uova in natura (come provengono dalla raccolta, compreso lo scarto, piccole e sporche);
- b) uova da consumo di I° qualità;
- c) uova da consumo di II° qualità.

La commercializzazione delle uova avviene in conformità alle norme dettate al riguardo dai regolamenti comunitari vigenti e dalla legislazione nazionale relativa.

Per le contrattazioni di consegna a termine, solitamente si usa specificare per iscritto la qualità, la grammatura, la quantità (peso o numero), il tipo di imballaggio, il termine di consegna o di spedizione.

Le uova di prima e seconda qualità sono commerciate nelle seguenti categorie di peso: 70 g e più; da meno 70 a 65 g ; da meno 65 a 60 g ; da meno 60 a 55 g ; da meno 55 a 50 g ; da meno 50 a 45 g.

Il pagamento avviene alla consegna, sia per trattative sul mercato, sia presso l'azienda di produzione.

## **- Conigli**

Sono trattati sempre a peso vivo, sia presso l'azienda di produzione che in mercato.

Il coniglio commerciale è quello che ha un peso vivo non inferiore a 2 kg.

Il pagamento avviene alla consegna.

Le pelli di coniglio possono essere commerciate sia a numero che a peso, fresche oppure secche (le pelli bianche hanno generalmente un valore superiore a quelle colorate).

## **- Colombi**

Si dividono in: piccoli, mezzani, grossi.

Sono oggetto di contrattazione per uso alimentare quelli novelli; sono tali quelli che hanno il becco tenero e la peluria caratteristica del colombo giovane (pel mat).

Il vaiolo è malattia che non dà diritto a protesta, quando il contratto è stato a vista; dà invece diritto a protesta all'arrivo, quando l'acquirente non abbia potuto vederli.

Il termine di protesta è di ventiquattro ore.

## **- Pulcini da allevamento e giovani pennuti in genere**

Si commerciano a numero ed il pagamento avviene secondo il convenuto, alla consegna se in piccole partite, a termine se in grandi quantitativi.

Si distinguono in soggetti da ingrasso e soggetti da riproduzione.

Nelle trattative si devono precisare la razza e il sesso e si deve garantire l'immunità da pullurosi.

## F) PRODOTTI GREZZI RELATIVI ALLE VOCI SOPRACITATE

*Non sono stati accertati usi.*

\* \* \*

### COMPENSI DI MEDIAZIONE PER LE CONTRATTAZIONI DEI PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Bestiame bovino da macello, per capo

Capi adulti nella stalla	€ 10,00 dal venditore
	€ 10,00 dal compratore
Vitelli nella stalla	€ 5,00 dal compratore

Bestiame bovino da riproduzione, per capo

Torelli da riproduzione con pedigree	€ 50,00 dal venditore
	€ 20,00 dal compratore
Vacche e primipare da latte	€ 20,00 dal venditore
	€ 20,00 dal compratore

Suini, per capo

Maiali da macello	€ 0,75 dal venditore
	€ 0,75 dal compratore
Maiali magroni	€ 0,75 dal venditore
	€ 0,75 dal compratore
Lattonzoli	€ 0,75 dal venditore
	€ 0,75 dal compratore
Smorbati	€ 0,75 dal venditore
	€ 0,75 dal compratore

Equini, per capo

Cavalli, muli e asini da servizio e da macello o in branchi	€ 10,00 dal venditore
	€ 10,00 dal compratore

Ovini e caprini, per capo

Pecore, castrati e capre	€ 5,00 dal venditore
	€ 5,00 dal compratore
Agnelli e capretti	€ 5,00 dal venditore
	€ 5,00 dal compratore

## Cap. 2

# PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

### A) FRUMENTO

### B) GRANOTURCO

### C) ORZO

#### 1) Misura

L'unità di misura dei contratti di frumento, granoturco e orzo è la tonnellata.

#### 2) Qualità

In mancanza di patti speciali o di campioni o di visita preventiva della partita, il venditore di frumento ha l'obbligo di consegnare merce di qualità sana, secca, leale, mercantile e contenente non oltre il 2% di semi estranei o di impurità.

In mancanza di patti speciali o di campioni o di visita preventiva, il venditore di granoturco ha l'obbligo di consegnare merce sana, secca, leale e mercantile. Nelle contrattazioni del frumento, del granoturco e dell'orzo si usano le seguenti locuzioni:

- *merce sana*: per indicare merce che non abbia odori sgradevoli, impropri al cereale, non riscaldata, non fermentata, non tarlata, scevra da macchie di muffa;
- *secco*: per indicare il cereale scorrevole alla mano, il quale abbia la risonanza tipica della propria varietà e che comunque presenti un grado di umidità non superiore al 13% U.M. per il grano duro; e non superiore al 14% U.M. per il grano tenero, l'orzo ed il sorgo;
- *leale*: per indicare merce esente da difetti non palesi;
- *mercantile*: per indicare merce che non abbia difetti speciali, i quali non consentano di classificarla nella media del prodotto dell'annata, a seconda della provenienza;
- *grano tenero*, comprendente:
  - a) *grano di forza* (avente peso per ettolitro di almeno 78 kg con i seguenti indici alveografici: 280/300 W e 0,6/0,7 P/L);
  - b) *grano varietà speciali* (avente peso per ettolitro di almeno 78 kg con i seguenti indici alveografici: 180/200 W e 0,6/0,7 P/L max);
  - c) *grano varietà fino* (avente peso per ettolitro di almeno 78 kg con i seguenti indici alveografici: 170 W e 0,60 P/L max);
  - d) *grano buono mercantile* (ad esempio con indici alveografici inferiori

- a 170 W e 0,70 P/L);
- e) *grano mercantile* (peso per ettolitro non inferiore a 75 kg con basse caratteristiche di glutine e panificabilità);
- *grano duro* comprendente:
  - a) *grano fino* (ad esempio di peso per ettolitro superiore a 80 kg, ambrato, bianconato 20% max, impurità 1%, volpato 6%, max 2% di grano tenero);
  - b) *grano buono mercantile* (avente peso per ettolitro di 78-79 kg, bianconato 10- 50%, volpato max 6%, impurità 1%, slavato);
  - c) *grano mercantile* (avente peso per ettolitro di 74-76 kg, slavato).

### **3) Contestazioni**

Nelle compravendite, se si riscontra alla consegna qualche parte della partita diversa per qualità dalla pattuita, è in facoltà del compratore di risolvere il contratto oppure anche di ritirare soltanto quella parte di merce che è conforme al pattuito.

Il venditore tuttavia può, entro i termini di consegna, sostituire la parte di merce difforme con altrettanta conforme al pattuito.

Nelle compravendite in cui la quantità della merce è seguita o preceduta dalla parola “circa” è ammessa una differenza in più od in meno del 5%.

### **4) Caparra**

La caparra, in mancanza di pattuizione diversa, viene scontata proporzionalmente ad ogni singola consegna di merce.

### **5) Consegna**

La merce, salvo patto contrario, viene consegnata alla rinfusa. In caso di ritiro da parte del compratore, il prodotto viene reso su automezzo con attrezzatura del compratore stesso, quando l'azienda produttrice ne sia sprovvista.

Qualora la pesatura si esegua presso una pesa pubblica, la spesa viene ripartita in ragione di metà per ciascun contraente.

La clausola “pronta consegna” deve intendersi effettuata entro otto giorni lavorativi dalla data del contratto.

Le clausole “consegna entro i primi del mese” e “consegna entro i primissimi giorni del mese”, devono intendersi effettuate entro i primi 10 e, rispettivamente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese.

### **D) RISO**

*Non sono stati accertati usi.*

### **E) CEREALI MINORI**

*Non sono stati accertati usi.*

## **F) PATATE**

Le patate si distinguono in *lunghe* o *tonde*, a *pasta gialla* o a *pasta bianca*.

Vengono considerate:

- a pasta gialla e lunghe, le varietà: Bintje, Primura, Spunta, Jaerba, Liseta;
- a pasta bianca e lunghe, le varietà: Majestic e Kennebec.

Le patate vengono commerciate per uso alimentare, industriale e da seme.

Per quanto riguarda il calibro, esse si distinguono in:

- patate da seme: cal. min. 28/35 - cal. max 60
- patate da alimentazione: cal. min. 45 - cal. max 70
- patate da industrie: cal. min. 35 - cal. max 60

Sono considerate di prima qualità commerciale quelle sane, e esenti da malattie parassitarie, non roscchiate, non lesionate e di diametro non inferiore a 40 millimetri. Sono di scarto i tuberi verdi, anneriti, avvizziti, germogliati e gelati.

Le contrattazioni vengono effettuate per partite, a peso e generalmente presso il venditore.

La consegna avviene, per lo più, presso il magazzino del venditore e viene effettuata in imballaggi forniti dall'acquirente. Il pagamento, salva diversa pattuizione, avviene alla consegna.

## **G) ORTAGGI**

### **- Cipolle**

Le contrattazioni delle cipolle vengono effettuate previa visita.

Le cipolle debbono essere "mercantili" e cioè: asciutte e prive di difetti che ne pregiudichino la commestibilità.

Le cipolle vengono consegnate, previo scarto (prima della pesatura) dei bulbi doppi, fiori (maschi), germogliati, tagliati e guasti, oppure vengono consegnate allo stato naturale con detrazione, previo accordo tra venditore ed acquirente, dell'eventuale degrado, forfetizzato o reale, dovuto alla tara terra, tara gambo, così come ai bulbi doppi, fiori, germogliati, tagliati e guasti. La consegna viene effettuata sul luogo di produzione.

L'imballaggio viene fornito dal compratore.

Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato alla consegna ed a peso reale della merce. È d'uso il versamento di caparra al momento del contratto.

Le cipolle, nelle contrattazioni tra grossista, industriale e dettagliante, vengono distinte in:

- a) cipolle per l'industria (Maggiolina - Borettana)
- b) cipolle per il consumo diretto (Dorata di Parma - Bianca - Rossa).

### **- Pomodoro**

#### **1) Classificazione del pomodoro**

Il pomodoro si distingue in:

- 1) ad uso industriale:
  - a) per la produzione di concentrato, salsine, succo e triturato o polpa;
  - b) per la produzione di pelati: generalmente nella varietà a frutto lungo (tipo San Marzano ed ibridi vari);
- 2) per il consumo diretto: generalmente nelle varietà ortive.

## **2) Contrattazioni ad uso industriale**

I contratti per la compravendita del pomodoro ad uso industriale vengono stipulati in base ad accordi interprofessionali (contratti d'aree Nord-Sud).

## **3) Contrattazioni per consumo diretto**

I contratti del frutto di pomodoro per il consumo diretto vengono generalmente conclusi tra le parti sul luogo di produzione, previa visita del prodotto e al prezzo ed alle condizioni stipulate, di volta in volta, tra le parti.

I pomodori debbono essere consegnati, sani e semi-maturi, in imballaggi forniti dalla ditta acquirente. La consegna avviene generalmente sul posto di produzione ed il pagamento viene effettuato ad ogni singola fornitura.

## **H) UVA E MOSTO**

### **1) Classificazione**

Le uve si distinguono in *uve di collina* e *uve di pianura*.

Le *uve di collina* possono essere:

- *uve D.O.C.*;
- *uve fini*;
- *uve mercantili*.

Per “uve D.O.C.” s’intendono le uve prodotte nei territori di collina riconosciuti nel disciplinare di produzione di cui al D.P.R. 28 ottobre 1982, così come modificato dal Decreto del 7 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, sempre che rispondano ai requisiti ivi illustrati.

Le *uve per vini D.O.C. Colli di Parma* sono le seguenti:

- *Barbera*;
- *Bonarda*;
- *Cabernet Franc*;
- *Cabernet Sauvignon*;
- *Chardonnay*;
- *Croatina*;
- *Lambrusco*;
- *Malvasia di Candia aromatica*;
- *Merlot*;
- *Moscato*;

- *Pinot bianco*;
- *Pinot grigio*;
- *Pinot nero*;
- *Sauvignon*.

Per *uve fini di collina* s'intendono le uve di classe, quali per esempio: il Sauvignon, le Malvasie, i Moscati, i Pinot, le Barbere e la Bonarda in partite che siano sane e mature e comunque ben identificabili.

Per *uve mercantili* (o *comuni*) *di collina* s'intendono le uve non ben identificabili, ossia non in partite scelte, sempre sane e mature (cd. "uvaggi").

Le *uve di pianura* possono essere:

- *uve fini*;
- *uve mercantili*.

Per *uve fini di pianura* s'intendono le uve di classe, quali per esempio: il Lambrusco, la Barbera, l'Ancellotta, la Fortana, i Moscati, le Malvasie e i Trebbiani.

Per "uve mercantili" (o "comuni") "di pianura" s'intendono le uve non ben identificabili, ossia non in partite scelte, sempre sane e mature (cd "uvaggi").

Con l'espressione "uva sana e matura" si intende escludere l'uva secca, la verde, l'ammuffita, quella affetta da peronospora, da oidio, dalla tignola (o da altre malattie crittogamiche) e quella colpita da grandine o da siccità.

## **2) Contrattazioni**

I contratti stipulati prima della raccolta e dopo la visita dell'acquirente si ritengono sempre validi, purché non vi siano state gravi avversità meteorologiche che ne abbiano visibilmente deteriorato il prodotto.

La vendemmia si compie quando l'uva è giunta a completa maturazione, o in anticipo se richiesto dal compratore.

Nei contratti di uva a quantità fissa, è tollerata una differenza in più od in meno dal 10% al 15%.

Nei contratti di uva che prevedono tutta la produzione di un determinato podere o di una parte di esso, il venditore ed il compratore sono rispettivamente tenuti alla consegna ed al ricevimento della produzione di quel podere o frazione di esso, qualunque sia il quantitativo.

Nelle compravendite di uva a gradazione, la gradazione stessa si determina sotto la pigiatrice, con le prescritte correzioni riferite alla temperatura.

## **3) Consegne e ritiri**

La pesatura della merce si esegue normalmente o in azienda del venditore o in quella del compratore. Qualora la pesatura si esegua presso una pesa pubblica, la spesa è a carico del venditore.

Gli eventuali danni derivanti da ritardi, sia nelle consegne che nei ritiri, sono a carico della parte per colpa della quale il ritardo è avvenuto.

#### **4) Contestazioni**

Per il ritiro delle uve sul podere del venditore a cura dell'acquirente, le eventuali contestazioni sulla qualità di cui ai punti precedenti delle presenti norme debbono essere fatte all'atto della consegna. Nel caso, invece, di consegna allo stabilimento del compratore a cura del venditore, le contestazioni di cui sopra debbono essere fatte durante le operazioni di scarico.

#### **5) Pagamento**

Il pagamento dell'uva avviene al momento in cui l'uva stessa è consegnata al compratore.

Nei contratti si usa dare una caparra che corrisponde al 10% del valore complessivo e sarà scontata con l'ultimo ritiro della partita.

#### **I) OLIVE**

*Non sono stati accertati usi.*

#### **L) AGRUMI**

*Non sono stati accertati usi.*

#### **M) FRUTTA FRESCA**

##### **1) Classificazione**

La frutta si distingue in:

- a) DRUPACEE (pesche, susine, albicocche, ciliegie, amarene);
- b) POMACEE (pere e mele).

##### **2) Contrattazioni**

La frutta viene commercializzata per uso alimentare ed industriale.

I contratti della frutta vengono effettuati sia alla raccolta che sul mercato. Nella raccolta, oltre alla calibratura, vengono tenuti in considerazione la qualità, il colore, la sanità e l'immunità da malattie o danni prodotti dalla grandine.

Sul luogo di produzione la frutta viene contrattata sia sulla pianta che nell'imballaggio. In mercato, la frutta viene venduta direttamente dal produttore ai dettaglianti oppure a mezzo di commissionari o commercianti.

##### **3) Imballaggi**

La merce viene venduta al netto di tara. Nel mercato la frutta viene venduta in imballaggi diversi (plateau, casse, ecc.).

Sull'imballaggio deve essere segnato il nominativo e l'indirizzo del venditore, la varietà della frutta e la relativa qualità, nonché il peso dell'imballaggio e gli scostamenti in percentuale previsti dalla normativa vigente (legge 5-8-1981, n. 441 e successive modificazioni).

#### **4) Reclami**

Il compratore non potrà reclamare in ordine ai difetti della merce acquistata, una volta vista e consegnata.

#### **N) FRUTTA SECCA**

*Non sono stati accertati usi.*

#### **O) SEMENTI**

*Non sono stati accertati usi.*

#### **P) FORAGGI**

##### **1) Quantitativi**

Nelle contrattazioni la quantità a cui si riferisce il prezzo unitario è la tonnellata, a peso netto.

##### **2) Clausole**

La clausola "sana mercantile" vuol dire che la merce deve essere: immune da bagnature (non piovettata), ben custodita, scevra da muffa e da ingiallito, non troppo fermentata e con poca polvere.

È ammessa una tolleranza fino al 10% di erbe estranee al fieno contratto.

Con la custodia "fieno visitato", si intende che il compratore abbia visitato personalmente, o a mezzo di un suo incaricato, la partita oggetto del contratto e ne abbia accertata la qualità.

Se la visita è limitata all'esterno, si intende che la partita debba corrispondere nella qualità anche all'interno. Tale clausola vale anche per le paglie.

##### **3) Caparra**

La caparra, che è corrisposta nella misura del 10% circa del presunto importo della merce, documenta l'avvenuta perfezione del contratto.

##### **4) Vizi**

I vizi ed i difetti che danno luogo alla risoluzione del contratto sono tutti quelli per i quali il fieno non risponde all'uso di una buona alimentazione degli animali. Specificamente per il fieno si fa riferimento alla muffa, al fieno troppo fermentato, alla

polvere, al giallo, al fieno impantanato o piovettato ed alle erbe estranee oltre la tolleranza del 10%; riguardo alle paglie ci si riferisce a vizi quali la bagnatura e la muffa.

### **5) Consegna**

Il venditore deve consegnare la merce su veicolo del compratore.

La spesa di questa operazione è a totale carico del venditore.

Per la consegna o per il ritiro della merce, è ammessa una tolleranza di otto giorni dopo la data stabilita dal contratto.

Il venditore commerciante deve consegnare la merce alla cascina dell'agricoltore.

### **6) Pesatura**

La pesatura della merce viene fatta o presso il venditore o presso il compratore o presso la pesa pubblica più vicina.

Le spese di pesatura sono ripartite in giusta metà fra il venditore ed il compratore.

### **7) Pagamento**

Il pagamento del prezzo viene fatto dietro consegna delle bollette di pesatura e non è ammessa alcuna dilazione oltre il giorno fissato. Nel caso di consegne ripartite e di corresponsione di caparra, questa viene computata sull'importo dell'ultima consegna.

## **Q) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

*Non sono stati accertati usi.*

## **R) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO**

*Non sono stati accertati usi.*

## **S) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI**

*Non sono stati accertati usi.*

## **T) DROGHE E SPEZIE**

*Non sono stati accertati usi.*

\* \* \*

## **Compensi di mediazione per la compravendita dei prodotti dell'agricoltura**

Fieno, per t	€ 1,00	dal venditore
Paglia, per t	€ 0,50	dal venditore
Cipolle, per t	€ 2,00	dal venditore
	€ 1,00	dal compratore
Grano, Mais, Orzo, Crusca, Farina di soia, per t	€ 6,20	per parte.

## Cap. 3

# PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

### A) LEGNA

#### 1) Legna da ardere

- Nomenclatura e classificazione:  
la legna da ardere si contratta secondo la qualità, la pezzatura e la stagionatura.  
Secondo la qualità si ha:
  - a) Legna forte: faggio, cerro, carpino, robinia.
  - b) Legna dolce: castagno, pioppo, ontano, salice.
- Secondo la pezzatura si ha:
  - a) Legna verde, cioè di taglio effettuato entro la chiusura del periodo autorizzato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, che non ha ancora subito la perdita dell'acqua di costituzione.
  - b) Legna stagionata, cioè conservata ai fini dell'essiccazione, per almeno cinque mesi dall'epoca della chiusura del taglio, che ha subito la perdita dell'acqua di costituzione durante il periodo estivo (contenuto d'acqua in percentuale sul peso circa 30-35%).
  - c) Legna secca, cioè conservata ai fini dell'essiccazione, per almeno 17 mesi dall'epoca della chiusura del taglio, che ha subito la perdita dell'acqua di costituzione durante il periodo estivo (contenuto d'acqua in percentuale sul peso circa 15-20%).

#### 2) Legname da paleria

Il legname da paleria, in genere proveniente da polloni di castagno, presenta le seguenti caratteristiche:

- forma dritta;
- lunghezza variabile da un minimo di 1,80 m ad un massimo di 6,00 m;
- diametro: minimo in punta 8 cm, massimo 30 cm;
- qualità: non cipollati, oppure con cipollatura; con corteccia oppure scortecciati.

#### 3) Legna per estratti tannici

La legna per estratti tannici riguarda i tronchi di castagno con corteccia, di lunghezza di 2,30 m e di diametro di almeno 30 cm, non caricati o danneggiati, privi di ramaglia.

#### 4) Contrattazioni

- 1 - Le consegne possono essere a blocco intero, a pronta consegna o ripartite.  
In ogni caso deve essere stabilito espressamente il termine iniziale e quello delle successive consegne ed il luogo di consegna. I quantitativi vengono

pattuiti in quintali. Il peso riconosciuto è solitamente quello di partenza per la pezzatura da taglio commerciale e quello di arrivo per le pezzature da stufa, da camino e da pizzeria, per la paleria e per il tannino, salvo diversamente pattuito.

Termini di pagamento: si usa pagare contestualmente alla pesatura, salvo il pattuito.

2 - La vendita della legna in piedi nel bosco e i quantitativi dei macchiatici vengono contrattati a forfait oppure a resa. Nei contratti a resa i quantitativi vengono pattuiti:

- a quintale previa pesatura;
- a metro stero in catasta o su camion;
- a metro cubo per il legname da lavoro, con misurazione del diametro medio e della lunghezza di tutti i tronchi e relativa cubatura.

Per metro stero si intende la catasta di legna dell'altezza e lunghezza di 1,00 m e della profondità di 1,20 m.

Nelle compravendite di boschi in piedi, al fine della limitazione dei confini, le parti contraenti usano segnare le piante con colpi di accetta: le piante così contrassegnate non possono essere abbattute.

Nelle zone di pianura, in prevalenza boschi di pioppo (e di altre specie: gattice, quercia, robinia e salice) si usa contrassegnare le piante da abbattere con bombolette spray colorate oppure con un martello forestale, o con scortecciatura a forma di x con sgorbia, o apponendovi le iniziali del compratore o con un'anellatura a colore per definire i confini dei pioppeti o delle piante sparse.

## **B) CARBONE VEGETALE**

*Non sono stati accertati usi.*

## **C) LEGNAME**

*Non sono stati accertati usi.*

## **D) SUGHERO**

*Non sono stati accertati usi.*

## **E) VIMINI E MATERIE DA INTRECCIO - FASCINE**

*Non sono stati accertati usi relativi a vimini e materiali da intreccio.*

Per quanto riguarda le fascine risulta un utilizzo non più a fini combustibili, ma per interventi di consolidamento idraulico-forestale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica.

## F) FRUTTI DI SOTTOBOSCO

*Non sono stati accertati usi.*

## G) FUNGHI

### 1) Denominazione dei funghi

Vanno sotto il nome generico di “funghi”, sui mercati della provincia di Parma, le seguenti specie di funghi commestibili:

Porcino comune (*Boletus edulis*), Porcino bronzino (*Boletus aereus*), Porcino estivo (*Boletus aestivalis*), Porcino moro (*Boletus pinophilus*), Ovulo buono o Fungo rosso (*Amanita caesarea*), Prugnolo o Spinarolo (*Lyophyllum georgii* o *Colocybe gambosa* o *Tricholoma georgii*), Gallinaccio o Galletto (*Cantbarellus cibarius*), Laitass (*Lactarius deliciosus* e sezione, Colombina verde (*Russula virescens*), Colombina maggiore (*Russula cyanoxantha*), Colombina dorata (*Russula aurata* o *aurea*), Prataiolo (*Psalliota campestris*), Chiodini o Sochen (*Armillaria mellea*), Piopparello o Pardarol (*Agrocybe aegerita*), Orecchione o Gelone (*Pleurotus ostreatus*).

### 2) Funghi commerciali e loro caratteristiche

- 1 - Nella provincia di Parma vengono soprattutto commercializzati il Porcino comune, ed il Porcino estivo, sia allo stato fresco che essiccato, ed il Prugnolo o Spinarolo solo allo stato fresco.

Questi porcini, denominati “funghi di Borgotaro”, provengono in prevalenza dalle seguenti località: Baselica, Montegroppo, Groppo, Boschetto, Tombeto, Albareto, Buzzò, Rovinaglia, San Vincenzo, Valderna, Pontolo e da altre località delle alte Valli del Taro, del Ceno, del Baganza, del Parma e dell’Enza parmense.

- 2 - Commercialmente i funghi di Borgotaro che si esportano non vengono sottoposti a classifiche e distinzioni, mentre per quelli commercializzati sul mercato interno si classificano in quattro qualità:
  1. EXTRA (FINE) DI BORGOTARO: prodotto bianchissimo o bianco crema, in fette larghe e ben sfogliate, a superficie leggermente morbida e vellutata. Questa qualità si ottiene da funghi giovani o di media maturazione, razionalmente essiccati, provenienti da boschi di faggio, castagno e cerro o nei terreni cespugliati di mirtillo o di erica.
  2. SPECIALE DI BORGOTARO: prodotto sufficientemente, ma non molto, largo, discretamente ma non perfettamente sfogliato, a tinta meno bianca del precedente.
  3. COMMERCIALE DI BORGOTARO: prodotto a taglio non molto sottile e a tinta più o meno decisamente scura, molto più frammentato dei

precedenti. Di solito essa proviene da funghi eccessivamente maturi o malamente essiccati. È però molto più profumata delle altre qualità.

4. BRICIOLE DI BORGOTARO: frammenti della lavorazione dei porcini di dimensioni tali da permettere il riconoscimento della specie o l'assegnazione ai porcini (*Boletus edulis* e Gruppo).

Per quanto riguarda i funghi freschi il prodotto deve essere presentato con aspetto sano e mercantile.

### 3) Contrattazioni

- 1 - La vendita dei funghi, sia freschi che essiccati, è effettuata in imballaggi distinti e separati per ogni singola qualità.
- 2 - Le contrattazioni avvengono verbalmente fra i raccoglitori e consumatori, fra raccoglitori e commercianti e fra commercianti e commercianti; la merce viene venduta a peso netto e per contanti.  
Una volta pesata e consegnata la merce, non sono più ammesse proteste. se non per documentati motivi sanitari.
- 3 - Per i funghi essiccati le contrattazioni fra piazza e piazza avvengono sempre su campione rimesso dal venditore al compratore; se una delle parti lo richiede, possono farsi anche due campioni ed in questo caso uno di essi viene sigillato perché faccia fede sulla qualità della merce al momento della consegna.  
Il peso della merce, sia per il prodotto fresco che secco, è quello accertato al momento della consegna, al netto di tara.

### 4) Imballaggi

Per le spedizioni sul mercato interno, i funghi secchi si confezionano in cartoni o altri involucri contenenti 5 -10 kg di merce; i funghi freschi si dispongono in cassette di legno contenenti 3 - 4 kg di merce; per le spedizioni all'estero, che si effettuano solo di merce essiccata, si usano solo buste e sacchetti litografati in appositi cartoni.

## H) TARTUFI

### 1) Denominazione dei tartufi

Vanno sotto il nome generico di "tartufi", sui mercati della provincia di Parma, le seguenti specie commestibili:

Tartufo nero di Fragno (*Tuber uncinatum Chatin*), Tartufo nero detto Scorzone (*Tuber aestivum*), Tartufo bianco detto "Tartufo bianco d'Alba" o "d'Acqualagna" (*Tuber magnatum Pico*).

Il Tartufo nero di Fragno (*Tuber uncinatum* Chatin) Terre classiche, proviene dalla raccolta:

nei territori individuati nel Flysch (dalla carta geologica della provincia di Parma) di Monte Sporno, di Monte Cassio nella Val Baganza, di monte Caio nella Val Parma e di Monte Bosso in una parte della Valtaro; nella fascia altimetrica compresa fra 300 e 1.200 m s.l.m.; effettuata nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 febbraio.

## 2) Descrizione prodotto

Il Tartufo nero di Fragno (*Tuber uncinatum* Chatin) Terre classiche è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche botaniche, organolettiche e visive; al giusto grado di maturazione si presenta:

- esternamente (peridio): senza striature trasversali , colore bruno piuttosto scuro;
- all'interno (gleba): un colore più scuro tendente al nocciola/cioccolato a maturazione completa;
- forma e dimensione: rotondeggiante di almeno 2,5 cm di diametro;
- profumo: forte e gradevole;
- sapore: piuttosto marcato;
- spore con gli alveoli piuttosto chiusi e regolari con dei bordi ricurvi ad uncino.

## 3) Classificazione del prodotto

Il Tartufo nero di Fragno (*Tuber uncinatum* Chatin) Terre classiche viene suddiviso in categorie in base principalmente ai requisiti di pezzatura e di uniformità del tartufo:

1. PRIMA CATEGORIA: tartufi di diametro uguale o superiore a 2,5 cm di forma regolare; sono ammesse solo minime scalfitture superficiali.
2. SECONDA CATEGORIA: tartufi di diametro inferiore a 2,5 cm oppure con diametro superiore ma con profonde scalfitture o irregolarità marcate.
3. TERZA CATEGORIA: inclusi i pezzi di tartufo con spessore superiore a 0,5 cm di diametro o Tritume di tartufo con spessore inferiore a 0,5 cm di diametro.

Per quanto riguarda il prodotto deve essere presentato con aspetto sano e mercantile.

## 4) Contrattazioni

Gli esemplari di “Il Tartufo nero di Fragno Terre classiche” freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti dalle altre specie e varietà, suddivisi per le categorie prima, seconda e terza, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità, mediante interventi di spazzolatura e pulizia.

Per tartufo fresco si intende un prodotto raccolto da non più di 10 giorni e conservato in frigorifero ad una temperatura compresa fra 2-4 °C, comunque non inferiore a 0 °C.

Le contrattazioni avvengono verbalmente fra i raccoglitori e consumatori, fra raccoglitori e commercianti e fra commercianti e commercianti; la merce viene venduta a peso netto e per contanti. Una volta che la merce è pesata e consegnata, non sono più ammesse proteste.

## **5) Imballaggi**

I tartufi si confezionano in contenitori di plastica alimentare foderati con carta assorbente, quest'ultima deve essere sostituita almeno ogni due giorni.

### **Cap. 4**

#### **PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

*Non sono stati accertati usi.*

### **Cap. 5**

#### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE**

*Non sono stati accertati usi.*

### **Cap. 6**

#### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

##### **A) RISO BRILLATO**

*Non sono stati accertati usi*

##### **B) FARINE, SEMOLE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

- 1) Farine e semole:  
il contratto di compravendita con prezzo fissato ha la durata massima di tre mesi per la semola e di sei per la farina.
- 2) Sottoprodotti della macinazione:  
per i sottoprodotti della macinazione i prezzi vengono contrattati settimanalmente.

##### **C) PASTE**

*Non sono stati accertati usi.*

## **D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA**

*Non sono stati accertati usi.*

## **E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI**

*Non sono stati accertati usi.*

## **F) CARNI FRESCHE, CONGELATE E FRATTAGLIE**

*Non sono stati accertati usi.*

## **G) SALUMI**

### **1) Classificazione**

**PRODOTTI DOP (Denominazione di Origine Protetta):**

- a) *Prosciutto di Parma*, di cui al Reg. CE n. 1107 del 12.06.1996 e Reg. CE n. 102 del 04.02.2008

I metodi di ottenimento del “Prosciutto di Parma” sono indicati dalla legge della Repubblica Italiana 13 febbraio 1990 n. 26 e dal decreto 15 febbraio 1993 n. 253 nonché dal Disciplinare Generale e Dossier di cui all’art. 4 del Regolamento Ce n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992).

- b) *Culatello di Zibello*, di cui al Reg. CE n. 1263 del 01.07.1996 e dal Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Culatello di Zibello”.

*PRODOTTI IGP (Indicazione Geografica Protetta)*

Attualmente risulta iniziato a livello europeo il procedimento di riconoscimento per i seguenti prodotti:

- *Coppa o Bondiola di Parma*
- *Salame di Felino*

- c) *Coppa o “bondiola di Parma”*: è costituita da un pezzo intero rappresentato anatomicamente dalla porzione muscolare del collo, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche, ossia la parte anteriore delle “mezzene” del suino che va dalla spalla alla testa, priva di osso e rifilata, sezionato da carni suine nazionali che non hanno subito processi di congelamento. La salagione, ossia la distribuzione del sale e degli altri ingredienti, l’inserimento della coppa nel budello naturale (bondeana), nonché la

successiva legatura con spago non a rete possono essere effettuate sia manualmente che meccanicamente. Il periodo totale di stagionatura è, di un minimo di sessanta giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe da 2 kg a 2,6 kg e di novanta giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe di peso superiore ai 2,6 kg.

*Salame detto "Salame di Felino"*: la zona di produzione del "Salame di Felino" è identificata nel territorio amministrativo della provincia di Parma. I tagli di carne utilizzati nella produzione sono costituiti da frazioni muscolari e adipose selezionate quali, ad esempio, testa di pancetta e/o trito di banco (sottospalla); le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento; la macinatura dell'impasto deve essere effettuata con il tritacarne (stampi con fori di 6-8 mm) e l'impasto insaccato in budello naturale suino (gentile o filzetta); la legatura è effettuata con spago non a rete, con corda unica a passi radi ed appeso con la stessa.

La stagionatura deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria e deve durare almeno venticinque giorni.

## ALTRI PRODOTTI

*Spalla cotta, detta "Spalla di S. Secondo"*, ossia la parte muscolare della regione scapolare del suino, con o senza osso, sottoposta, previa salatura e "concia", ad una stagionatura minima di un mese e mezzo e, quindi, cotta per diverse ore.

### 2) Controllo della merce al ritiro

Dopo che il compratore ha visitato, "puntato" con apposito ago e ritirato la merce, non ha più diritto di fare alcun reclamo, salvo casi di vizi occulti da denunciarsi entro il termine di giorni otto dalla scoperta.

### 3) Apposizione del contrassegno

L'apposizione del contrassegno (bollo a fuoco, timbro o piombino) serve ad individuare le partite ed i salumi compravenduti appartati ed affidati dall'acquirente in deposito presso la stessa ditta venditrice e/o affidati a terzi per la lavorazione e stagionatura (baliatore) od il deposito.

L'apposizione del contrassegno in forma indelebile è prassi idonea ad identificare l'effettivo proprietario della merce, se detto contrassegno è riportato o inequivocabilmente descritto sin dall'origine nei documenti amministrativi emessi a fronte del rapporto commerciale instaurato (contratto di balia e/o deposito, bolla di carico, ecc.).

#### **4) Acquisto di partite a termine**

Nelle compravendite di prosciutti in corso di stagionatura e per consegna dilazionata, il compratore qualora constati, nei prosciutti oggetto di contratto, uno scarto del 30% circa, ha diritto alla risoluzione del contratto, senza obbligo per le parti di risarcire il danno.

#### **5) Scarto**

Si intendono “scarti” i prosciutti che:

- emanano cattivo odore all’ago;

o presentano:

- macchie sanguigne di colore scuro estese visibili all’esterno;
- screpolature ampie e profonde;
- correzioni visibili;
- larve prodotte da moschette o mosconi;
- “pasture” (grasso giallo)
- “palloni” (prosciutti gonfi).

Pertanto la frase “sani all’ago ed esenti da altri difetti” sta ad indicare i prosciutti immuni dai difetti sopraelencati, nonché da vizi occulti come ad esempio macchie sanguigne interne, rancido interno diffuso, correzioni occultate con lo “stucco” (sugna), ecc.

Ove applicabili, e per assimilazione, le definizioni di cui sopra valgono anche per gli altri tipi di salumi, elencati al punto 1 (classificazione).

#### **6) Baliatico**

“Dare a balia” prosciutti, coppe o qualsiasi altro tipo di salume significa affidare la materia prima, o un prodotto semilavorato, a ditte del settore per la lavorazione e stagionatura.

Il baliatico è solitamente regolato da un contratto stipulato prima o al momento dell’introduzione del prodotto nello stabilimento di lavorazione e stagionatura.

\* \* \*

#### **Compenso per la mediazione nelle contrattazioni dei salumi**

Solitamente ciascuna parte corrisponde al mediatore un corrispettivo (mediazione) che può variare da un minimo dello 0,5 % all’1% del valore della transazione.

In caso di “baliatico” al mediatore è, di solito, riconosciuta la mediazione sull’eventuale compravendita che dovesse intervenire, al termine della stagionatura e/o lavorazione, tra “baliante” e “baliatore”.

Salumi, sul prezzo

0,5% - 1 % per parte

## **H) PESCI PREPARATI**

*Non sono stati accertati usi*

## **I) PRODOTTI SURGELATI**

*Non sono stati accertati usi*

## **J) CONSERVE ALIMENTARI**

### **DERIVATI DEL POMODORO DA PRODUZIONI INDUSTRIALI**

#### **1) Peso delle partite in scatole gregge o etichettate o litografate**

Nella compravendita dei derivati del pomodoro in scatole di banda stagnata è compreso nel peso contrattato il peso del contenitore, vale a dire “lordo per netto”.

Il peso lordo si intende nominale e viene garantito il solo peso netto.

La determinazione del peso netto si intende mediante pesatura di qualche decina di scatole vuote, scelte a caso, e di altrettante piene pure scelte a caso, a discrezione del compratore o del venditore, il peso unitario risultante fa stato e non è ammesso alcun controllo o altra controprova.

#### **2) Contrattazione per fusti**

Nelle compravendite di derivati di pomodoro in fusti il peso contrattato è il peso netto, ossia dedotto il contenitore.

Sia nelle contrattazioni nell’ambito nazionale che estero, salvo accordi intervenuti fra le parti, la restituzione dei fusti, dei coperchi e relativi pallet deve essere fatta franco stabilimento del venditore.

#### **3) Scatole avariate**

Un’alterazione della partita in scatole, limitata a circa il 5% del loro numero, dà solo diritto alla sostituzione delle scatole avariate, a spese del venditore, purché richiesta entro 60 giorni dalla consegna.

#### **4) Reclami**

Nella compravendita dei derivati del pomodoro qualsiasi reclamo dovrà essere fatto entro 60 giorni dalla consegna, salvo che si tratti di vizi occulti per cui i reclami potranno essere fatti fino al momento della scadenza del prodotto.

#### **5) Residuo**

Per i singoli prodotti a base di pomodoro si intende il residuo refrattometrico.

Qualora tale indicazione sia compresa entro un valore minimo ed uno massimo si

intende che la partita non deve avere un residuo inferiore al minimo garantito. Per la contrattazione di semilavorati di pomodoro “a grado” è valida la media detenuta al collaudo.

Qualora intervenissero difficoltà nella determinazione del residuo fra le parti si potrà richiedere un controllo da parte della Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari di Parma.

\* \* \*

## **Compenso per la mediazione nelle contrattazioni di conserve alimentari**

La provvigione è corrisposta solitamente secondo la seguente misura:

Concentrato di pomodoro in barattoli o in confezioni asettiche:

- |   |  |
|---|--|
| a) fra industriale e industriale<br>nel mercato nazionale | 2% per parte   |
| b) fra industriale e commerciante                         | 3% per parte   |
| c) nel caso di vendita all'estero                         | 4% per parte   |
| d) nel caso di acquisto dall'estero                       | 2% per parte   |
| e) contratti di somministrazione                          | dal 2% al 4% da parte del venditore<br>in base a quantità trattata |

Pomodori pelati in scatola, polpa, passato di pomodoro e cubettato:

- |   |  |
|---|--|
| a) fra industriale e industriale<br>nel mercato nazionale | 2% per parte   |
| b) fra industriale e commerciante                         | 3% per parte   |
| c) nel caso di vendita all'estero                         | 4% per parte   |
| d) nel caso di acquisto dall'estero                       | 2% per parte   |
| e) contratti di somministrazione                          | dal 2% al 4% da parte del venditore<br>in base a quantità trattata |

Prodotti ortofrutticoli in scatola:

- |   |  |
|---|--|
| a) fra industriale e industriale<br>nel mercato nazionale | 2% per parte   |
| b) fra industriale e commerciante                         | 3% per parte   |
| c) nel caso di vendita all'estero                         | 4% per parte   |
| d) nel caso di acquisto dall'estero                       | 2% per parte   |
| e) contratti di somministrazione                          | dal 2% al 4% da parte del venditore<br>in base a quantità trattata |

## **K) LATTE E DERIVATI**

### **LATTE PER USO INDUSTRIALE**

#### **1) Oggetto del contratto**

In mancanza di patti diversi, l'oggetto del contratto riguarda tutto il latte delle mungiture della sera e del mattino prodotto negli allevamenti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Può essere trattenuto dal produttore il latte necessario ai bisogni familiari e quello destinato allo svezzamento dei vitelli.

#### **2) Forma del contratto**

I contratti per la vendita del latte tra i produttori e gli esercenti dei caseifici possono concludersi verbalmente o mediante atto scritto controfirmato dalle parti.

#### **3) Libretti del latte**

I libretti del latte (di cui uno resta al venditore e l'altro al compratore) sui quali vengono annotate le quantità di latte conferite dal venditore ed i generi in natura forniti dal caseificio, costituiscono piena prova tra le parti.

Le annotazioni sui libretti del latte sono effettuate a cura del compratore al momento del ritiro del latte alla presenza del venditore o di persona delegata dal venditore.

#### **4) Durata del contratto**

I contratti verbali, solitamente, hanno una validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, salvo diverse indicazioni.

Il ritiro da parte del conferente, al termine del contratto, di un nuovo libretto del latte fornito dal caseificio acquirente, salvo diverse pattuizioni tra le parti, equivale al rinnovo tacito del contratto per un altro anno.

#### **5) Prezzo**

Il prezzo è solitamente convenuto:

a) a riferimento: per latte caldo posto alla stalla o posto in caseificio: in questo caso le parti intendono pattuito il prezzo che, alla fine dell'annata, sarà fissato dall'apposita Commissione Provinciale "Prezzo a riferimento", la quale, nel decidere tiene conto dei ricavi e delle spese;

b) a qualità: con maggiorazioni o detrazioni sul "prezzo di riferimento" in funzione delle qualità specificate nei contratti scritti;

c) in mancanza di espressa pattuizione sul prezzo, si intende che deve valere il prezzo a riferimento di cui alla lettera a).

#### **6) Consegna del latte**

Il latte viene consegnato normalmente caldo alla stalla, due volte al giorno, alla sera ed al mattino, nelle ore consuete, in recipienti del compratore.

Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura ad una temperatura non inferiore al limite stabilito dal Disciplinare di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. In tal caso i recipienti per il raffreddamento possono essere di proprietà del venditore oppure forniti in comodato dal compratore.

## **7) Garanzia**

Il fornitore garantisce la genuinità, la sanità e la freschezza del latte, nonché la sua conformità alla produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.

Il cascinaio o comunque l'acquirente hanno il diritto di fare eseguire, anche presso la stalla, i necessari esami ed analisi, per accertare eventuali inadempienze e le relative responsabilità, anche agli effetti penali.

Gli orari di ritiro del latte possono essere eventualmente concordati dalle parti o, in assenza di accordo, dall'acquirente.

## **8) Pagamento del latte**

Salva diversa pattuizione fra le parti, è consuetudine effettuare il pagamento mediante acconti periodici, mensili o diversamente concordati dalle parti, con conguaglio e saldo quando sia definito il prezzo a riferimento.

# **FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO**

## **1) Caratteristiche**

Il formaggio Parmigiano-Reggiano è un prodotto a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 relativo alla Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine dei Prodotti Agricoli e Alimentari e Reg. (CE) n. 1107/96.

## **2) I marchi e i contrassegni**

I segni distintivi del formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi di origine e di selezione.

I marchi di origine sono:

- la dicitura a puntini PARMIGIANO-REGGIANO ripetuta sullo scalzo;
- la matricola consortile corrispondente al caseificio produttore;
- l'anno e il mese di produzione;
- la placca di caseina recante i codici identificativi della forma.

Il marchio di selezione è rappresentato:

- dal bollo a fuoco apposto dopo 12 mesi dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano a seguito dell'esito favorevole delle operazioni di espertizzazione ad opera dei tecnici del Consorzio stesso.

Sul formaggio Parmigiano-Reggiano può essere applicato il marchio “EXTRA” o “EXPORT”. Si tratta di un marchio facoltativo che il Consorzio di tutela applica su richiesta al formaggio che a 18 mesi risulta “scelto sperlato” all’espertizzazione dei tecnici del Consorzio stesso.

### 3) Denominazioni

È di uso comune la denominazione “Partita”, con la quale si intende tutto il formaggio prodotto da un determinato caseificio nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

Si distingue in:

- a) 1° Lotto (comunemente definito di “testa”): il Parmigiano-Reggiano prodotto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
- b) 2° Lotto (comunemente definito di “centro”): il Parmigiano-Reggiano prodotto nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
- c) 3° Lotto (comunemente definito “tardivo”): il Parmigiano-Reggiano prodotto nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

### 4) Qualificazioni

- a) PARMIGIANO - REGGIANO “SCELTO - SPERLATO”

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell’ago e del martello.

- b) PARMIGIANO - REGGIANO “ZERO (0) E UNO (1)”

Tale qualifica comprende:

- zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.
- uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:
  - uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l’ago, questo non riveli difetti olfattivi;
  - vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;
  - alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;
  - leggere “sfoglie”, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3- 4 cm;
  - “occhi radi” e non eccessivamente ripetuti;
  - le forme cosiddette “lente”, e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

c) PARMIGIANO - REGGIANO “ UNO - LUNGO” ( altrimenti detto mezzano o rigato)

In questa classe sono comprese le forme con:

- “vescicotti” di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;
- “vespai” immuni da difetti olfattivi;
- occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);
- alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;
- fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;
- correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

d) FORMAGGIO “SCARTO”

In questa classe sono comprese le forme con:

- bombatura molto accentuata dei piatti della forma;
- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;
- fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a “libro”;
- grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;
- grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta
- spugnosa;
- correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;
- forme con evidenti difetti olfattivi;
- occhio/ovulo maleodorante.

e) FORMAGGIO “SCARTONE”

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

Le classi d) ed e) comprendono le forme a cui sono stati tolti i marchi e i contrassegni identificativi del Parmigiano-Reggiano, ad esclusione della placca di caseina (“sbiancato”).

Il “colotto” (ossia il riempimento di buchi, prodotti da correzioni, con formaggio fuso od altro, al fine di rendere apparentemente perfetta la forma) e l'occhio/ovulo maleodorante costituiscono vizio occulto.

Se scoperto al momento del ritiro dà diritto al compratore di rifiutare le forme che ne risultano affette.

f) FORMAGGIO “SCELTO UNO (1) E ZERO (2) ( o scelto mercantile)

Con tale denominazione nelle contrattazioni di partite, si intendono

compravendute tutte le forme scelte ed inoltre una percentuale di “uno e zero” non superiore al 12% della quantità di forme scelte.

## 5) Contrattazioni

- a) Le contrattazioni di regola avvengono per iscritto con un documento chiamato “stabilito di contratto”. Il compratore usa contrassegnare la merce con bollo a fuoco o con timbro ad inchiostro indelebile, o con altro mezzo idoneo. Può far fede tra le parti anche il numero di matricola consortile. Il contrassegno serve ad individuare le forme compravendute, oppure le forme dalle quali saranno scelte quelle acquistate.
- b) La clausola “salvo visita”, a favore del compratore, si adotta quando il contratto è condizionato al gradimento dell’acquirente.
- c) Nelle compravendite di formaggio, in tutto o in parte da prodursi, il compratore ha il diritto di rifiutare quelle forme che, alla consegna, non risultassero fabbricate a regola d’arte.
- d) Se il venditore, trascorso il termine fissato per il ritiro del formaggio, non invita il compratore a ritirarlo, continua ad essere responsabile per la buona conservazione e la custodia.
- e) Nelle compravendite di partite all’ingrosso, la merce viene consegnata e ritirata, franco caseificio o magazzino venditore, posta su veicolo.
- f) Il prezzo deve essere pagato all’atto della pesatura e consegna del formaggio (“pesato e pagato”).

## 6) Azione redibitoria

È ammessa anche quando il formaggio, venduto per “Parmigiano-Reggiano”, non risulti tale.

### Compensi di mediazione nelle contrattazioni del formaggio

La provvigione è corrisposta in percentuale sul prezzo pattuito, sia da parte del compratore che da parte del venditore solitamente secondo la seguente misura:

sul prezzo	0,40% dal compratore
	0,45% dal venditore.

## L) OLIO D’OLIVA

*Non sono stati accertati usi*

## M) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

*Non sono stati accertati usi*

## N) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

*Non sono stati accertati usi.*

## **O) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE**

*Non sono stati accertati usi.*

## **P) VINI E VERMOUTH**

### **VINI**

#### **Contrattazioni**

Nelle vendite di vino sfuso a peso, nelle quali, dopo la cifra indicante i chilogrammi, sia aggiunta l'indicazione "circa", è tollerata una differenza in più o in meno del 5%. Per i mosti e i vini, si calcola la gradazione alcolica complessiva con il metodo della distillazione per quanto concerne il contenuto alcolico svolto e con il metodo Fehelin per quanto riguarda il contenuto zuccherino. A tal fine, si prelevano tre o più campioni, due dei quali vengono inviati per la constatazione della gradazione a laboratori di analisi chimiche legalmente autorizzati, uno per parte del venditore ed uno dell'acquirente.

Di solito, il valore del vino viene calcolato facendo la media fra il certificato di analisi presentato dal venditore e quello presentato dall'acquirente, quando la differenza non supera i 3/10 di grado. Nel caso che la differenza sia maggiore e sino a 1/2 grado, si dovrà procedere ad una gradazione di controllo eseguita sul 3<sup>a</sup> campione, da farsi presso un laboratorio scelto di comune accordo, il cui risultato è vincolante.

Il carico del vino viene normalmente eseguito a cura e spese del venditore; lo scarico, a spese del compratore.

L'epoca di consegna del vino viene stabilita all'atto della vendita.

Verificandosi ritardo nel ritiro da parte del compratore, il venditore non si ritiene sciolto senz'altro dall'osservanza del contratto, ma avverte il compratore e, quando questi non è noto, avverte il commissionario con lettera raccomandata, con diffida a ritirare il vino entro il termine che normalmente è da otto a dieci giorni.

Trascorso questo termine senza che ne sia stabilito uno nuovo d'accordo fra le due parti, il venditore rimane svincolato dall'osservanza del contratto e ritiene la caparra, salva l'azione del risarcimento di danni.

## **Q) ALCOL E LIQUORI**

*Non sono stati accertati usi*

## **R) BIRRA**

*Non sono stati accertati usi*

## **S) ACQUE MINERALI, BEVANDE GASSATE E BIBITE**

*Non sono stati accertati usi.*

### **Cap. 7**

## **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO**

*Non sono stati accertati usi*

### **Cap. 8**

## **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI**

*Non sono stati accertati usi*

### **Cap. 9**

## **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE**

*Non sono stati accertati usi*

### **Cap. 10**

## **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO**

*Non sono stati accertati usi*

### **Cap. 11**

## **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO**

### **A) LEGNO COMUNE DA LAVORO**

Per legno comune da lavoro si intendono tutte le qualità di legnami delle quali è possibile la lavorazione per la confezione di prodotti in genere, considerato che in provincia di Parma non esistono legnami di particolare qualità pregiata.

#### **1) Pioppo**

In provincia di Parma le coltivazioni più diffuse di legno da lavoro sono quelle di essenza dolce, in particolare “il pioppo”, che può distinguersi nei seguenti tipi:

- pioppi ibridi euroamericani: sono quelli che hanno sostituito le specie indigene nell'apioppicoltura specializzata; i più diffusi sono quelli appartenenti a cloni (tipi) selezionati, principalmente sono quelli di tipo "canadese";
- pioppo bianco (gattice o alberotto);
- pioppo nero comune (o nostrano).

Il legno del pioppo viene impiegato principalmente, tranciato o derulato, per produzione di compensati, segati, imballaggi e lana di legno.

Viene altresì impiegato nelle cartiere nonché nella produzione di pannelli truciolati.

## 2) Requisiti

Il pioppo da lavorazione può distinguersi in funzione della qualità nelle seguenti classificazioni:

- 1) da trancia (tronco esente da tarlo, spacco o gelo, per la parte del fusto che va da terra fino ad un diametro minimo di 20 cm);
- 2) da segheria (tronco avente come unica prerogativa necessaria un diametro minimo di 10-12 cm circa)
- 3) da cartiera, per lana di legno e per pannelli truciolati (ogni altro tronco non idoneo alla lavorazione di cui ai n. 1 e 2).

I ceppi e le cime sono esclusi dal peso.

Si distingue il pioppo di prima produzione (fusto tagliato per la prima volta) da quello di seconda produzione (fusto cresciuto sul ceppo di un taglio precedente); quest'ultimo è considerato prodotto di qualità e prezzo inferiori.

I tronchi da destinarsi a "trancia" vengono venduti con corteccia, privi di ramificazioni e selezionati, previa marcatura da parte dell'acquirente, nella lunghezza voluta da quest'ultimo.

## 3) Contrattazioni

I sistemi di compravendita sono quattro:

- 1) in piedi (o a forfait);
- 2) a peso;
- 3) in piedi a peso;
- 4) a collaudo.

In tutti i quattro tipi di contratti si ha comunque riguardo al numero delle piante compravendute.

- 1) Nel tipo di contratto "in piedi" l'acquirente attende all'abbattimento, taglio e trasporto a sue spese, facendo sua l'intera pianta, compresi ceppo e rami, senza l'onere di provvedere alla "pulitura" del bosco, in quanto fogliame e ramaglie vengono abbandonate sul posto; il prezzo stipulato costituisce il corrispettivo dell'intero lotto compravenduto senza alcun riferimento al peso.
- 2) Nel tipo di contratto "a peso" l'acquirente ritira i tronchi già abbattuti e ne

corrisponde il prezzo determinato unitariamente in ragione del peso ( un tot al quintale).

- 3) Nel tipo di contratto “in piedi a peso” la contrattazione è identica a quella di cui al n. 1, ma il prezzo viene determinato con riferimento al peso dei tronchi, e l’abbattimento è a carico dell’acquirente.
- 4) Nel tipo di contratto “a collaudo” il prezzo è determinato in riferimento al peso, e all’acquirente compete la facoltà di selezionare i tronchi come qualità e dimensioni a seconda della destinazione prevista nel contratto.

Generalmente il contratto avviene per iscritto e comunque ne è prova la caparra confirmatoria che viene sempre versata all’atto della stipulazione.

Solo nel caso di vendita “in piedi” il saldo del prezzo avviene comunemente all’inizio dell’abbattimento. Negli altri casi il saldo viene eseguito contestualmente alla pesatura.

#### **4) Salice**

Unico altro legno da lavoro di essenza dolce, peraltro ridotto a modesta coltura, è il salice.

Del salice viene impiegato quasi esclusivamente il tronco che viene adibito, se di diametro considerevole, alla produzione di lana di legno, mentre se di diametro ridotto viene usato per la produzione di manici di scope e in agricoltura quale sostegno delle viti.

La compravendita del salice avviene “a peso” quando il tronco è destinato alla produzione della lana di legno e dei pannelli truciolati, e “a numero” negli usi della paleria.

#### **5) Essenze forti**

Esiste inoltre in provincia una modestissima coltivazione di legni di essenza forte (noci, faggio, rovere, castagno e olmo) destinata soprattutto alla produzione di mobili e infissi.

La contrattazione delle “essenze forti” avviene sia con le modalità “a forfait” che con quelle “a peso”.

Nelle contrattazioni si applicano, per quanto consentito, le consuetudini relative al pioppo e alle altre “essenze dolci”.

\* \* \*

### **Compenso di mediazione nelle contrattazioni del legno comune**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a) legno di essenza forte | 2% per parte |
| b) legno di essenza dolce | 1% per parte |

## **B) COMPENSATO**

La produzione di “compensato” nota in provincia è quella di compensato di pioppo e di “placcato” di varie “essenze forti”, sia di provenienza nazionale che estera.

### **1) Contrattazioni**

Per quanto attiene alle contrattazioni di compensati, le ordinazioni avvengono per iscritto con l’indicazione delle qualità, del quantitativo, dello spessore, delle misure, delle modalità di consegna e delle condizioni di pagamento.

La compravendita viene poi conclusa per metro quadrato o metro cubo di merce.

Nelle contrattazioni di compensati l’indicazione della misura deve interpretarsi nel senso che la prima misura indicata si riferisce alle lunghezze, cioè al verso della fibra.

Sulle misure indicate è consentita, per quanto attiene a lunghezza e larghezza, una tolleranza di un massimo di 5 mm, sia in eccesso che in difetto.

Sullo spessore le tolleranze consentite sono le seguenti:

- a) per compensato di 3-4 mm, tolleranza fino a 3/10 di mm
- b) per compensato di 5-7 mm, tolleranza fino a 4/10 di mm
- c) per compensato di 8 mm e oltre, tolleranza fino a 5/10 di mm.

Nessuna tolleranza è consentita quando si tratta di ordinazioni speciali in cui lo spessore viene indicato rigorosamente e con espressa esclusione di tolleranza.

Non è in uso la *mediazione* nella compravendita di compensato.

## **C) LEGNAME DA PALLET**

Specifiche tecniche e commerciali per i tronchi di legno per pallets.

Le essenze utilizzate:

- CONIFERE:
  - 1) Abete bianco
  - 2) Abete rosso
  - 3) Abete di Douglas ( Douglasia)
  - 4) Pino
- LATIFOGLIE:
  - 1) Faggio
  - 2) Pioppo

La misurazione dei tronchi ad essenza resinosa viene eseguita solitamente a metro cubo (m<sup>3</sup>).

È possibile tramite accordi tra venditore e compratore utilizzare come unità di misura il quintale o la tonnellata. Questa seconda formula risulta la più utilizzata nella provincia di Parma.

La misurazione a metro cubo viene eseguita con un calibro apposito per misurare il diametro del tronco. Tale diametro viene letto a metà della lunghezza del tronco, in altezza e in larghezza dello stesso, facendo una media delle misure riscontrate. Se il

tronco in questione ha la corteccia viene tolto 1-2 cm a seconda dello spessore della corteccia.

Le lunghezze solitamente partono da 2400, 3000, 3600, 4000, 4500, 5000 mm e superiori. La tolleranza in lunghezza è di 10 cm.

Quando esiste troppa conicità si tende a tagliare misure corte ed il calcio del tronco deve essere pareggiato. La conicità non deve superare i 20 cm tra la punta e la base del tronco.

Le stesse condizioni valgono per il pioppo ed il faggio, ma in questo caso vengono tagliate misure corte di 2500 mm.

La compravendita dei tronchi di pioppo e faggio viene eseguita a peso espressa in quintali o tonnellate.

La commercializzazione dei tronchi viene svolta nelle seguenti modalità:

- l'utilizzatore (segheria) compra direttamente dal proprietario privato attraverso un contratto con specifiche del lotto. Il proprietario provvede all'abbattimento ed al trasporto del materiale (facoltativo);
- tra proprietario privato e commercianti che eseguono il trasporto del materiale fino in segheria.

#### **D) MOBILI E INFISSI**

*Non sono stati accertati usi*

### **Cap. 12**

## **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE**

#### **A) CARTA E CARTONI**

*Non sono stati accertati usi*

#### **B) PRODOTTI TIPOGRAFICI**

*Non sono stati accertati usi*

#### **C) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 13**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 14**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 15**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE  
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap.16**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 17**

**PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA**

Presso le officine di ricambio pneumatici nel prezzo di vendita è compreso il montaggio delle gomme.

**Cap. 18**

**PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE**

*Non sono stati accertati usi.*





**TITOLO VI**  
**CREDITO, ASSICURAZIONI**  
**E BORSE VALORI**



**Cap. 1**

**USI BANCARI**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 2**

**USI DELLE ASSICURAZIONI**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 3**

**USI DELLE BORSE VALORI**

*Non sono stati accertati usi*



## TITOLO VII ALTRI USI



## Cap. 1

### USI NEI TRASPORTI E NELLE SPEDIZIONI

#### 1) Ordine di trasporto

Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

#### 2) Forma del contratto – Documenti di trasporto

Il contratto di trasporto assume di regola la forma scritta.

Per i trasporti per via aerea o per ferrovia e per il trasporto a carico completo il vettore rilascia documento di trasporto. In mancanza del documento di trasporto viene emesso un documento sostitutivo, generalmente una bolletta di consegna delle merci da trasportare di cui il vettore rilascia duplicato firmato.

#### 3) Trasporto (responsabilità del vettore)

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da cause di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente o dello spedizioniere.

Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta, di norma fatta per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

#### 4) Avarie (accertamento)

Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, nel caso di avaria, deve promuoverne l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore.

Le spese per la constatazione dell'avaria sono a carico di chi spetta.

Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

#### 5) Pesatura della merce

La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

#### 6) Calo della merce

Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.

## **7) Corrispettivo del trasporto**

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per tonnellata, con arrotondamento, per le piccole partite, in eccesso di 10 kg in 10 kg in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare. Al trasportatore spetta un compenso per tempi di sosta al carico e/o scarico dopo le due ore dall'arrivo del mezzo.

## **8) Pagamento del trasporto**

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto entro 60 giorni.

Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

## **9) Spedizione (obblighi dello spedizioniere)**

Nel trasporto a collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe sullo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi.

Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.

Nel trasporto a collettame con la clausola "da porta a porta" lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio.

Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, il fissaggio sul mezzo di trasporto viene eseguito di norma dal mittente.

Lo spedizioniere, in mancanza d'istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per l'esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

Ove lo spedizioniere si sia obbligato a rispondere del fatto delle amministrazioni alle quali deve far capo per l'esecuzione dell'incarico, egli assume, oltre alle proprie, le responsabilità che le amministrazioni assumono nei suoi confronti.

## **10) Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico**

Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria o dalle Compagnie di navigazione rispettivamente sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile.

Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali o daziarie, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico del mittente salvo diversi accordi.

## **11) Consegna della merce al vettore**

La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto e con l'invio al destinatario della ricevuta o della polizza di carico, o documenti equipollenti.

## **CORRIERI**

### **1) Nozione ed ambito di applicazione e soggetti**

Per corriere s'intende l'impresa di autotrasporto, autorizzata al trasporto di cose per conto di terzi ed iscritta al relativo Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse, con soste tecniche per lo smaltimento e l'inoltro delle merci, anche nella veste ed in funzione di concessionario postale.

Per mittente si intende colui che conferisce l'incarico (l'ordine) e dispone la consegna delle merci al corriere.

Per destinatario si intende il soggetto designato dal mittente.

### **2) Limiti di assunzione degli incarichi**

Salvo diversa disposizione del mittente, il corriere ha la scelta delle vie e dei messi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per l'esecuzione dell'incarico.

### **3) Facoltà di recesso**

Il corriere può recedere dal contratto già concluso qualora scopra che le indicazioni o l'etichettatura o l'imballaggio o i documenti ed in generale i requisiti della merce consegnata, ed eventualmente già accettata, non siano conformi a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni internazionali e comunque non consentano un normale svolgimento dell'incarico; ha la stessa facoltà allorché le merci per loro natura possano arrecare pregiudizio a persone, animali, cose o siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.

In questi casi il corriere restituisce la merce al mittente, ma in caso di pericolo imminente può procedere alla sua distruzione.

### **4) Esecuzione dell'incarico**

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al corriere vengono normalmente confermati per iscritto dal mittente.

Gli incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi vengono normalmente sottoposti all'accettazione della direzione e/o del responsabile della filiale del corriere; tale accettazione di solito viene fatta per iscritto.

Ove non sia diversamente specificato, l'incarico di trasporto si intende conferito per

il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene al corriere la merce.  
La comunicazione del cliente che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mittente dal pagamento del corrispettivo.

## **5) Obblighi e incombenze del mittente**

Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire:

- tutte le indicazioni ed i documenti richiesti da disposizioni normative con particolare riferimento alle merci pericolose ed alla loro compatibilità al raggruppamento ed alla sovrapposibilità;
- tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente al peso, al volume ed alle misure massime d'ingombro della merce;
- gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata al ricevimento;
- le avvertenze da seguire per la riconsegna della merce fermo magazzino del corriere;
- l'indicazione, in modo ben visibile sui documenti di trasporto, della parola "contrassegno" seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, nonché del mezzo di pagamento;
- l'indicazione ben visibile del porto (franco o assegnato).

## **6) Imballaggio, etichettatura e sigillatura**

Il mittente provvede a sua cura all'imballaggio, all'etichettatura ed alla sigillatura delle merci, in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione.

## **7) Controlli e documentazione**

Il corriere, salvo disposizione di legge, non suole controllare la rispondenza delle indicazioni che il mittente fornisce ai sensi degli art. 5 e 6, né la regolarità della documentazione fornita dal mittente e le ricevute rilasciate o controfirmate dal corriere non implicano siffatto controllo.

Il corriere ha tuttavia la facoltà di controllare:

- a) il peso lordo: qualora il peso lordo accertato dal corriere o risultante da controlli pubblici risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà:
  - a. tariffata per il prezzo corrispondente al peso effettivo accertato;
  - b. gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.
- b) il volume: qualora il rapporto peso volume indicato della merce sia inferiore a 350 kg per metro cubo si applica la tariffa corrispondente.

- c) le misure d'ingombro<sup>1</sup>: qualora le misure d'ingombro accertate da corriere risultino superiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà:
- tariffata per l'ingombro effettivo accertato;
  - gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

## **8) Diritto di contrordine**

Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine sono solitamente impartite per iscritto ed in tempo utile.

## **9) Ritiro e riconsegna**

Il ritiro e/o la riconsegna della merce a domicilio si intendono effettuate a ciglio camion al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo eventualmente indicato.

Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuate con modalità che rendano indispensabili prestazioni accessorie a quelle indicate nel comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario un corrispettivo da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

## **10) Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio**

Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari per effettuare l'operazione, avuto riguardo alla quantità e alla natura delle merci.

Il mittente è tenuto a consegnare la merce ed i documenti all'atto della messa a disposizione del veicolo da parte del corriere.

A richiesta del corriere il mittente od il destinatario dovrà indicare sui documenti di spedizione il tempo in cui il mezzo è rimasto a disposizione, nonché la durata delle operazioni di carico o scarico.

Al corriere spetta un compenso per i tempi di attesa e sosta.

## **11) Orario di servizio per le operazioni di ritiro e consegna**

I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13,30 alle ore 17,30.

Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio non si effettua:

- nei giorni di sabato e domenica;
- nei giorni festivi infrasettimanali;
- durante il periodo di chiusura per ferie stabilito e pubblicizzato dalle Associazioni di categoria;
- nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;

<sup>1</sup> Art. 4 D.M. 18 novembre 1982

- nei giorni in cui, per consuetudine del Comune o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Le prenotazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e sono soggette ad adeguamento tariffario; esse impegneranno il corriere, solo se accettate dalla Direzione e/o dal responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

## **12) Termini di resa**

La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle Regioni Province e Comuni italiani, e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da casi di fortuito o forza maggiore.

L'eventuale indicazione di termini di resa o di ordini di precedenza nell'esecuzione dell'incarico da parte del mittente non impegnano in alcun modo il corriere, salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione e/o del responsabile della Filiale del corriere ai sensi dell'art. 4.

I termini di resa si intendono sospesi:

- nei giorni di sabato e domenica;
- nei giorni festivi infrasettimanali;
- durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
- nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- nei giorni in cui, per consuetudine nel Comune o per disposizione della P.A., magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Accordi per determinati termini di resa in predeterminati giorni sono considerati "servizi urgenti" e soggetti, quindi, ad una maggiorazione.

## **13) Svincolo delle merci**

Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e, ove previsto, dall'assegno gravante la merce.

Il destinatario può disporre delle cose trasportate solo dopo aver svincolato la spedizione.

La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mani di qualunque persona apparentemente legittimata.

Per le riconsegne fermo magazzino del corriere, il mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce.

L'accertamento dell'identità e dello stato delle cose trasportate può avvenire esclusivamente presso il magazzino del corriere.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 8, l'eventuale richiesta del destinatario di riconsegnare la

merce, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello designato, viene soddisfatta dal corriere, solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo incarico.

#### **14) Contrassegno**

Le istruzioni di contrassegno vengono impartite dal mittente, esclusivamente indicando in modo chiaro e ben percepibile sui documenti di trasporto la parola “contrassegno” seguita dall’indicazione dell’importo da esigere in cifre ed in lettere, fermo restando quanto disposto all’art. 4.

#### **15) Mancato svincolo e giacenza**

Il corriere, nel caso di impossibilità alla riconsegna della merce al destinatario, dopo aver dato comunicazione della giacenza al mittente, terrà la merce in giacenza nei propri magazzini o potrà depositarla in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente, senza che il mittente stesso abbia fornito concrete e precise istruzioni, il corriere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso delle spese relative.

#### **16) Casi di fortuito e forza maggiore**

Si suole considerare casi di fortuito o forza maggiore:

- il furto da parte di terzi, estranei al corriere;
- la rapina;
- il saccheggio;
- gli scioperi;
- le serrate;
- le sommosse;
- gli atti di terrorismo;
- la pirateria;
- l’incendio;
- le calamità naturali e gli eventi atmosferici eccezionali;
- le interruzioni della viabilità.

#### **17) Mandato ad assicurare**

Il corriere non è tenuto ad assicurare la merce, se non a seguito di mandato conferitogli per iscritto antecedentemente alla consegna delle merci, ed accettato, dalla direzione e/o dal responsabile della Filiale del corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

In caso di mandato ad assicurare, il corriere si impegna, come mandatario, a stipulare in nome e per conto del mandante l’assicurazione di danno richiestagli, alle condizioni generali delle polizze trasporti delle Compagnie di Assicurazione.

## **18) Nolo e pagamenti**

Il mittente può, nel conferire l'incarico, stabilire che la spedizione avvenga:

- in porto franco; cioè con corrispettivo a carico del mittente;
- in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario.

Se la prescrizione di porto non è indicata nel contratto, nella lettera di vettura o in altro documento equipollente, la spedizione è effettuata in porto assegnato.

La spedizione di merce soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore presumibile non raggiunga il costo della spedizione sono accettate solo in porto franco.

Il pagamento, salva l'esistenza di diversi accordi, viene effettuato:

- per i porti assegnati: all'atto delle riconsegna;
- per i porti franchi: all'atto del ricevimento della merce da parte del corriere.

## **19) Privilegio e ritenzione nelle prestazioni periodiche o continuative**

Il corriere, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, relativi a prestazioni periodiche o continuative, anche già eseguite, suole esercitare la ritenzione.

## **20) Tariffe del corriere**

Salvo diversi accordi, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria, che si riferiscono a merci e qualità normali.

### **Cap. 2**

## **USI IN MATERIA DI ALBERGHI**

### **1) Ammissione agli alberghi**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

### **2) Prenotazione di camere**

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta.

La prenotazione può essere garantita con caparra o con carta di credito o altre modalità richieste dall'albergatore.

La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

È data facoltà all'albergatore, durante limitati periodi dell'anno, di rifiutare prenotazioni non garantite.

In caso di mancato arrivo per prenotazioni garantite l'albergatore ha facoltà di addebitare il costo della notte.

### **3) Condizioni e durata del contratto**

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso per cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 del

giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità; la camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo. Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo. Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo di tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti. La prenotazione garantita è cancellabile senza penalità entro le ore 12 del giorno antecedente la data di arrivo. La presente norma è valida solo per prenotazioni individuali.

#### **4) Prenotazione di servizi extra**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati), della radio e filodiffusione, della Tv e delle attrezzature di pertinenza della camera ai sensi della Legge Regionale vigente, in quanto facenti parte dell'attrezzatura della camera. Se apparecchi vengono messi a disposizione dell'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

#### **5) Accettazione – permanenza - danni relativi ad animali**

L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo.

Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

#### **6) Parcheggi**

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

È applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito.

#### **7) Prezzi delle camere**

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province.

#### **8) Pagamento dei conti**

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale.

È facoltà dell'albergatore accettare in pagamento assegni bancari, la moneta straniera, ove sia accettata e valutata al cambio del giorno con aggiunta di spese.

L'albergatore ha facoltà di chiedere al cliente sprovvisto di adeguata garanzia il pagamento anticipato delle sue prestazioni.

## **9) Pensione**

La "pensione" è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

Quando il cliente gode di "pensione completa" l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

Salvo diversa convenzione si intende:

- a) pensione completa:  
il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo e della cena;
- b) mezza pensione:  
il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena;
- c) camera con piccola colazione:  
il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la piccola colazione di tipo continentale;
- pranzo (menù del giorno);
- cena (menù del giorno).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali e comunque, in tal caso, può chiedere un supplemento di prezzo.

La convenzione di "pensione" viene solitamente accordata per un soggiorno di almeno tre giorni.

## **10) Danni arrecati all'albergo dal cliente**

I danni provocati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.





# APPENDICE



## Cap. 1

### TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

- Per "biolca parmigiana" si intende una superficie piana di m<sup>2</sup> 3.081.

## Cap. 2

### TABELLA RIASSUNTIVA DEI COMPENSI DI MEDIAZIONE

Beni immobili

#### *Compravendita immobili urbani*

Sul prezzo 2 % per parte

*Locazione di immobili urbani che abbia durata di almeno un anno* (case, appartamenti, negozi, vuoti o ammobiliati, escluse le camere ammobiliate).

- una mensilità del canone di locazione per parte

#### *Compravendita di fondi rustici*

- sul prezzo fino a € 50.000,00 2% per parte
- sull'eccedenza fino a € 200.000,00 1% per parte
- sull'ulteriore eccedenza 0,50% per parte

#### *Affitto di fondi rustici*

- sul cumulo dei canoni annuali del primo periodo 0,50% per parte
- sul cumulo delle pensioni annuali dei periodi successivi 0,25% per parte

#### *Cessione di aziende commerciali ed industriali*

Sul prezzo 2% per parte

#### *Affitto di aziende commerciali ed industriali*

- una mensilità del canone di locazione per parte

Bestiame bovino da macello, per capo

Capi adulti nella stalla € 10,00 dal venditore  
€ 10,00 dal compratore

Vitelli nella stalla € 5,00 dal compratore

Bestiame bovino da riproduzione, per capo

Torelli da riproduzione con pedigree € 50,00 dal venditore  
€ 20,00 dal compratore

Vacche e primipare da latte € 20,00 dal venditore

€ 20,00 dal compratore

***Suini, per capo***

Maiali da macello	€ 0,75 dal venditore € 0,75 dal compratore
Maiali magroni	€ 0,75 dal venditore € 0,75 dal compratore
Lattonzoli	€ 0,75 dal venditore € 0,75 dal compratore
Smorbati	€ 0,75 dal venditore € 0,75 dal compratore

***Equini, per capo***

Cavalli, muli e asini da servizio e da macello o in branchi	€ 10,00 dal venditore € 10,00 dal compratore
--	---

***Ovini e caprini, per capo***

Pecore, castrati e capre, per capo	€ 5,00 dal venditore € 5,00 dal compratore
Agnelli e capretti	€ 5,00 dal venditore € 5,00 dal compratore

**Prodotti agricoli, per t**

Fieno	€ 1,00 dal venditore
Paglia	€ 0,50 dal venditore
Cipolle	€ 2,00 dal venditore € 1,00 dal compratore
Grano, Mais, Orzo, Crusca, Farina di soia	€ 6,20 per parte

**Salumi e grassine**

Salumi, sul prezzo	0,5% - 1 % per parte
--------------------	----------------------

**Conserven alimentari**

***Concentrato di pomodoro in barattoli o in confezioni asettiche:***

- fra industriale e industriale  
nel mercato nazionale 2% per parte
- fra industriale e commerciante 3% per parte
- nel caso di vendita all'estero 4% per parte
- nel caso di acquisto dall'estero 2% per parte
- contratti di somministrazione dal 2% al 4% da parte del venditore  
in base a quantità trattata.

**Pomodori pelati in scatola, polpa, passato di pomodoro e cubettato:**

- a) fra industriale e industriale  
nel mercato nazionale 2% per parte
- b) fra industriale e commerciante 3% per parte
- c) nel caso di vendita all'estero 4% per parte
- d) nel caso di acquisto dall'estero 2% per parte
- e) contratti di somministrazione dal 2% al 4% da parte del venditore  
in base a quantità trattata

**Prodotti ortofrutticoli in scatola:**

- a) fra industriale e industriale  
nel mercato nazionale 2% per parte
- b) fra industriale e commerciante 3% per parte
- c) nel caso di vendita all'estero 4% per parte
- d) nel caso di acquisto dall'estero 2% per parte
- e) contratti di somministrazione dal 2% al 4% da parte del venditore  
in base a quantità trattata

**Formaggio Parmigiano Reggiano**

sul prezzo

0,40% dal compratore

sul prezzo

0,45% dal venditore.

**Legno comune**

- a) legno di essenza forte 2% per parte
- b) legno di essenza dolce 1% per parte

**Mobilio**

*Non sono stati accertati usi*

**Macchine usate**

*Non sono stati accertati usi*

**Autoveicoli usati**

*Non sono stati accertati usi*

**Automobili, autocarri, autotreni e motociclette:**

*Non sono stati accertati usi*

**Cap. 3**  
**ELENCO DEI COMUNI**  
**NEL TESTO DELLA RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI**

ALBARETO	pag. 70
BORGOTARO	pag. 71
FELINO	pag. 74, 75
ZIBELLO	pag. 74

## Cap. 4

# INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MERCI OGGETTO DELLA RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

### A

Abbigliamento .....	85
Affitto di aziende .....	113
Affitto di fondi rustici .....	42
Agricoltura.....	23, 67, 87
Agrumi.....	65
Alberghi.....	106
Alloggio .....	37, 106, 108
Arredamento .....	85
Assicurazione.....	18, 45, 99, 105
Autocarri.....	115
Autotreni .....	115
Autoveicoli usati .....	115

### B

Baliatico.....	76
Bestiame .....	41, 47, 51
Biolca parmigiana.....	113
Bondeana.....	74
Bondiola di parma .....	74
Borse valori.....	93, 95
Bovini .....	44, 51, 52, 53
Briciole di borgotaro .....	71

### C

Caccia .....	23, 73
Camere ammobiliate .....	37, 113
Caprini.....	59, 114
Carbone vegetale.....	69
Carni.....	74
Carni fresche e congelate.....	24
Carta .....	89
Carta e cartoni.....	89
Castagno.....	68, 70, 87

Cereali minori.....	61
Cipolle .....	62, 67, 114
Colombi.....	58
Colonia miglioritaria.....	46
Colonia parziaria o in compartecipazione .....	46
Commerciale di borgotaro .....	70
Compensato .....	88
Comunioni tacite familiari.....	27
Concimazione.....	45
Conifere.....	88
Conigli.....	58
Conserven alimentari .....	77
Consorzio del formaggio parmigiano-reggiano .....	80
Contrassegno.....	75, 83, 102, 105
Contrordine.....	103
Coppa.....	74
Corrieri.....	101
Credito.....	93
Culatello .....	74
Culatello di zibello.....	74

## D

Danni arrecati all'albergo dal cliente.....	108
Danni relativi ad animali.....	107
Diritto di contrordine.....	103
Dop.....	74, 80
Droghe.....	67

## E

Equini .....	59, 114
Erbaio .....	45
Erica.....	70
Essenze dolci.....	87
Essenze forti .....	87
Essiccazione .....	68
Etichettatura .....	101, 102
Extra (fine) di borgotaro.....	70

## F

Farine.....	73
-------------	----

Fascine.....	69
Fieno.....	66, 124
Fiori.....	62
Fondi rustici.....	18, 23, 41, 42, 43, 46, 113
Foraggi.....	43, 45, 66
Formaggio.....	31, 80, 82
Formaggio parmigiano-reggiano.....	80
Frattaglie.....	74
Frumento.....	44, 45, 60
Frutta fresca.....	65
Frutta secca.....	66
Frutti di sottobosco.....	70
Funghi.....	70
Fusti.....	77
<b>G</b>	
Gomma.....	90
Granella.....	45
Granoturco.....	45, 60
<b>I</b>	
Imballaggio.....	102
Imballi.....	57
Immobili urbani.....	18, 23, 35, 37, 113
Industria della gomma.....	90
Industria del legno.....	85
Industria tessile.....	85
Industrie chimiche.....	90
Industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi.....	90
Industrie estrattive.....	23
Industrie fotofonocinematografiche.....	89
Industrie meccaniche.....	90
Industrie metallurgiche.....	90
Industrie varie.....	90
Infissi.....	87
<b>L</b>	
Latifoglie.....	88
Latte.....	24, 51, 52, 53, 59, 79, 80, 113
Latte.....	79

Legna da ardere .....	68
Legna dolce .....	68
Legna forte .....	68
Legname da paleria.....	68
Legname da pallet .....	88
Legna per estratti tannici.....	68
Legna secca .....	68
Legna stagionata .....	68
Legna verde .....	68
Legno comune da lavoro .....	85
Lettere di vettura .....	100
Locazione di immobili urbani.....	113

## M

Macchine usate.....	115
Macinazione .....	73
Mediazione .....	18, 35, 37, 42, 46, 59, 67, 76, 78, 83, 87, 88
Medica .....	45
Mezzene .....	53, 55, 74
Minerali non metalliferi .....	90
Mirtillo.....	70
Misure locali .....	113
Mobili .....	41, 87
Mobili e infissi .....	89
Mosto.....	63
Motociclette .....	115

## N

Nolo.....	105
-----------	-----

## O

Oli.....	83
Olive .....	65
Ontano.....	68
Ortaggi.....	62
Orzo.....	67, 114
Ovini.....	59, 114

## P

Panetteria.....	74
-----------------	----

Parcheggi.....	107
Parmigiano-reggiano.....	80
Paste.....	73
Patate.....	62
Pelli.....	84, 85
Pennuti.....	58
Pensione.....	108
Pesca.....	23
Pesci preparati.....	77
Piante da vivaio e da trapianto.....	67
Piante officinali e coloniali.....	67
Piante ornamentali.....	45
Pioppo.....	68, 69, 85, 86, 87, 88, 89
Placcato.....	88
Plastica.....	57, 73
Polizze di carico.....	100
Pollame.....	57
Pomodoro.....	31, 62, 77
Porto assegnato.....	100, 106
Porto franco.....	100, 106
Prenotazione di camere.....	106
Prenotazione di servizi extra.....	107
Prezzi delle camere.....	107
Prodotti surgelati.....	77
Prodotti tipografici.....	89
Prosciutto.....	74
Prosciutto di parma.....	74
Provvigione.....	31, 78, 83
Pulcini.....	58
Pullurosi.....	59
 <b>R</b>	
Riconsegna delle coltivazioni.....	44
Riso.....	61, 73
Ritenzione.....	106
Rotazione agraria.....	45
 <b>S</b>	
Salame di felino.....	74, 75
Salice.....	68, 69, 87

Salumi.....	31, 74
Scalvo .....	44
Scarto.....	76
Scatole .....	77
Sementi.....	66
Semola .....	73
Sigillatura.....	102
Silvicoltura.....	23
Sorgo .....	45, 60
Spalla .....	74
Spalla di s. Secondo .....	75
Speciale di borgotaro.....	70
Spedizioniere.....	99, 100, 101
Spezie .....	67
Stero .....	69
Sughero .....	69
Suini.....	56, 59, 114
Surgelati.....	77
Svincolo delle merci.....	104

## T

Tabacco .....	23, 85
Termini di resa.....	104
Trasporti .....	99

## U

Uova .....	58
Usi bancari.....	18, 95
Usi delle assicurazioni .....	95
Usi delle borse valori.....	95
Uva .....	63

## V

Vermouth.....	84
Vettore.....	99, 100, 101
Vimini.....	57, 69
Vini .....	84

## Z

Zootecnia .....	18, 23, 59
Zucchero .....	74

**Cap. 5**  
**DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE**  
**AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO**

**Compravendita di fondi rustici**

a cancello chiuso .....	41
a misura .....	42
contabilità a pareggio .....	41

**Affitto di fondi rustici**

capitozza .....	45
oppi .....	44
S. Giacomo .....	43
S. Martino .....	42, 44

**Prodotti della zootecnia**

a fuoco e fiamma .....	54
a peso garantito .....	56
a peso morto col 2% .....	53
a peso morto .....	53, 55
a peso vivo .....	53, 55, 58
a vista .....	53, 55, 58
animale governato .....	56
baliotti .....	53
caparra .....	53, 54, 56, 57
capponi .....	57
così come è nella stalla .....	54
galline .....	57
in branco .....	56
magroni .....	56, 59
mal castrato .....	56
manzette... coperte .....	52
non guardare l'animale .....	51, 54
pel mat .....	58
pellicole .....	53
pollame .....	57
pollastre .....	57

polleria .....	57
polli .....	57
rognonata .....	53, 55
sano, giusto e da galantuomo .....	51, 54
senza il 2% .....	53
te la do sgravata al... .....	52
te lo do per la cavezza .....	54
ti do la bestia a piacimento .....	51
vacca fresca da latte.....	51

### **Prodotti dell'agricoltura**

cipolle per il consumo diretto.....	62
cipolle per l'industria .....	62
consegna entro i primi del mese.....	61
consegna entro i primissimi giorni del mese .....	61
drupacee.....	65
fieno visitato .....	66
grano buono mercantile .....	60, 61
grano di forza.....	60
grano duro .....	60, 61
grano fino .....	61
grano mercantile .....	61
grano tenero .....	60, 61
grano varietà speciali.....	60
grano varietà fino.....	60
leale .....	60
mercantile.....	60
merce sana.....	60
non piovettata .....	66
patate a bianca e lunghe.....	62
patate a pasta gialla e lunghe.....	62
patate da alimentazione.....	62
patate da industria .....	62
patate da seme.....	62
patate di prima qualità commerciale.....	62
piovettato .....	67
pomacee .....	65
pomodoro ad uso industriale .....	63

pomodoro per il consumo diretto.....	63
pomodoro per la produzione di concentrato.....	63
pomodoro per la produzione di pelati.....	63
pronta consegna.....	61
sana mercantile.....	66
secco.....	60
uva sana e matura.....	64
uvaggi.....	64
uve comuni di collina.....	64
uve D.O.C.....	63
uve di collina.....	63, 64
uve di pianura.....	64
uve fini di collina.....	64
uve mercantili di collina.....	64
uve per vini D.O.C. Colli di Parma.....	63

#### **Prodotti dell'industria alimentare**

a grado.....	78
baliatico.....	76
baliatore.....	75, 76
bocche di pesce.....	81
bondeana.....	74
Bondiola di Parma.....	74
circa (indicazione per i vini).....	84
clausola salvo visita.....	83
colotto.....	82
concia.....	75
contratto di balia.....	75
coppa.....	74
Culatello di Zibello.....	74
dare a balia.....	76
export (marchio).....	81
extra (marchio).....	81
filzetta.....	75
formaggio scarto.....	82
formaggio scartone.....	82
forme lente.....	81
gentile.....	75

loro per netto .....	77
lotto di centro .....	81
lotto di testa.....	81
lotto tardivo.....	81
mezzene (del suino) .....	74
occhi radi.....	81
palloni.....	76
Parmigiano - Reggiano 0 e 1 .....	81
Parmigiano - Reggiano scelto e sperlato.....	81
Parmigiano Reggiano Zero e Uno.....	81
Parmigiano Reggiano Uno - Lungo .....	82
partita .....	81
pasture.....	76
pesato e pagato .....	83
prezzo a riferimento .....	79, 80
prezzo di riferimento.....	79
Prosciutto di Parma .....	74
puntato (salume) .....	75
Salame di Felino.....	74, 75
scelto sperlato .....	81
sfoglie .....	81
Spalla di S. Secondo .....	75
stabilito di contratto .....	83
stucco .....	76
sugna .....	76
vescicotti .....	81, 82
vespaio localizzato.....	81

#### **Prodotti dell'industria del legno**

a collaudo (compravendita) .....	86
a collaudo (contratto).....	87
a forfait (compravendita).....	86, 87
a numero (compravendita).....	87
a peso (compravendita).....	86, 87, 89
a peso (contratto).....	86, 87
alberotto .....	86
Douglasia .....	88

essenze dolci .....	87
essenze forti .....	87
gattice.....	86
in piedi (compravendita).....	86
in piedi (contratto).....	86
in piedi a peso (compravendita) .....	86
in piedi a peso (contratto).....	87
legno comune da lavoro .....	85
pioppi ibridi euroamericani .....	86
pioppo bianco .....	86
pioppo da cartiera .....	86
pioppo da segheria.....	86
pioppo da trancia .....	86
pioppo di prima produzione.....	86
pioppo di seconda produzione .....	86
pioppo nero comune .....	86
pioppo nostrano.....	86
placcato .....	88
trancia.....	86

#### Trasporti e spedizioni

contrassegno .....	102, 105
contrordine (diritto di).....	103
porto assegnato .....	100, 106
porto franco .....	100, 106
svincolo delle merci .....	104
termini di resa .....	101, 104

#### Alberghi

camera con piccola colazione .....	108
mezza pensione .....	108
pensione completa.....	108
pensione.....	108
piccola colazione di tipo continentale .....	108

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011 presso  
Toriazzi Srl - Parma

€ 18,00